



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

434^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 6 ottobre 2010

Presidenza della vice presidente Bonino,
indi del vice presidente Nania

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-48
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	49-75
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	77-90

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1211) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale

(1412) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: *Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale:*

GALLONE (PdL), relatrice	2, 4
SERAFINI Anna Maria (PD)	4, 5, 7
FINOCCHIARO (PD)	7
GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)	9
MAZZATORTA (LNP)	10
BERSELLI (PdL)	9, 11
INCOSTANTE (PD)	13
ARMATO (PD)	13

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	16
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1211 e 1412:

BAIO (PD)	16
PORETTI (PD)	18, 27, 43
* DELLA MONICA (PD)	21, 30, 31 e <i>passim</i>
ALLEGRI (PdL)	23
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia	25, 27, 30 e <i>passim</i>

GALLONE (PdL), relatrice ..Pag.	25, 27, 29 e <i>passim</i>
SERAFINI Anna Maria (PD)	29
PERDUCA (PD)	30, 35
INCOSTANTE (PD)	32, 33, 36 e <i>passim</i>
LI GOTTI (IdV)	37, 38
GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)	38
MAZZATORTA (LNP)	38
MARITATI (PD)	39
MUGNAI (PdL)	41
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	32, 33, 35 e <i>passim</i>

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	43
------------------	----

SULLE MINACCE RICEVUTE DA UNA COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

PRESIDENTE	44, 45
BONFRISCO (PdL)	44, 45
SERAFINI Anna Maria (PD)	45

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

PRESIDENTE	45, 46, 47
CASSON (PD)	45
STIFFONI (LNP)	46
SPADONI URBANI (PdL)	46

PER LA REVISIONE DELLA LEGGE N. 40 DEL 2004 SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA

PORETTI (PD)	47
--------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2010

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NN. 1211-1412

Proposta di questione sospensiva	49
--	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Ordini del giorno	Pag. 51	CONGEDI E MISSIONI	Pag. 86
Emendamenti tendenti a premettere un articolo all'articolo 1	58	DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 1 ed emendamento	61	Annunzio di presentazione	86
Articolo 2 ed emendamenti	61	Ritiro	86
Articolo 3 ed emendamenti	63	GOVERNO	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	66	Trasmissione di atti per il parere	86
Articolo 4 ed emendamenti	74	Trasmissione di atti	87
Emendamento al titolo del disegno di legge	75	INTERROGAZIONI	
		Interrogazioni	87
<i>ALLEGATO B</i>			
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	77	<i>N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione dei disegni di legge:

(1211) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale

(1412) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: *Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale*

GALLONE, *relatrice*. Integra la relazione scritta. Con l'approvazione del testo in esame, sottoscritto da tutti i Capigruppo della Commissione

giustizia ed in quella sede approvato all'unanimità, verrà sanata un'illlogica dicotomia nel trattamento dei figli legittimi rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio. Con la modifica dell'articolo 317-*bis* del codice civile, il principio della bigenitorialità, alla base della legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso in caso di separazione dei coniugi, si applicherà infatti anche ai figli riconosciuti nati fuori dal matrimonio indipendentemente dalla circostanza che i genitori stessi siano conviventi; in più, si inizierà a eliminare la duplicazione di competenze esistente fra tribunale ordinario, oggi chiamato a pronunciarsi sulle questioni economiche, e tribunale per i minorenni, fino ad ora competente sull'affidamento. Viene proposta la soppressione del quarto comma dell'articolo 316 del codice civile, concernente le decisioni del giudice e le relative modalità in materia di esercizio delle potestà dei genitori relativamente ai figli naturali. L'articolo 3 del provvedimento in esame innova l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, limitando le competenze del tribunale per i minorenni in sede civile alle situazioni specificamente inerenti alla condizione di minore privo di genitori, ai casi in cui la potestà genitoriale viene tolta o limitata, o quando occorra valutare le condizioni per l'ammissione del minore al matrimonio. L'emendamento proposto dal relatore, di modifica dell'articolo 276 del codice civile, intende porre rimedio ad un vuoto normativo in materia di legittimazione passiva in caso di morte dei genitori. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

SERAFINI Anna Maria (*PD*). Illustra la questione sospensiva QS1. Nel sistema giuridico delle relazioni familiari e dei diritti dei minori c'è urgente bisogno di una riforma organica, che metta al centro la persona, in particolare i minori, elimini le irrazionali diseguaglianze di trattamento derivanti dall'assenza di un vincolo matrimoniale tra i genitori e proceda alla riunificazione delle competenze e alla riorganizzazione del sistema processuale e sostanziale. Il provvedimento in esame è, invece, una riforma parziale e contraddittoria: non abolisce le incostituzionali diseguaglianze tra figli legittimi e naturali sulla parentela naturale, nell'attribuzione del cognome o in materia successoria; non parifica il trattamento processuale nella crisi della coppia genitoriale non coniugata a quello della coppia coniugata; mantiene tutte le diseguaglianze esistenti tra figli legittimi e figli naturali in ordine al regime dei provvedimenti provvisori; non razionalizza il sistema in quanto incide solo sul piano del riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni con una logica sostanzialmente punitiva nei confronti del giudice specializzato. Atteso che quelle poste in essere dal provvedimento si configurano come delle pseudo-soluzioni che tamponano le criticità senza proporre una soluzione organica dei problemi esistenti, avanza la questione sospensiva QS1. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FINOCCHIARO (*PD*). Il disegno di legge in esame affronta un argomento molto delicato che suscita in tutti profondo interesse emotivo, in quanto fa ormai parte del patrimonio condiviso il fatto che non vi debba

essere discriminazione tra figli legittimi e quelli nati fuori dal matrimonio. Obiettivo del lungo confronto parlamentare che si è sviluppato nel tempo attorno a questo tema era quello di pervenire ad una riforma di sistema che individuasse un giudice specializzato, appositamente formato per trattare le problematiche della famiglia e di tutti i minori, siano essi nati fuori o dentro di essa. Invece, il testo all'ordine del giorno elude la questione di fondo perché non elimina le disparità esistenti, sposta la competenza dal tribunale per i minorenni ad un giudice non specializzato, con una procedura che non rispetta lo spirito della normativa sull'affidamento condiviso. Pertanto, dopo un decennio di elaborazione della materia in sede parlamentare, il provvedimento sancisce di fatto la rinuncia alla possibilità concreta di approvare una riforma organica e condivisa e rischia di essere una semplice proposta di bandiera. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Non si comprende per quali motivi si chiedo che un provvedimento come quello in esame, sottoscritto da tutti i Gruppi presso la Commissione giustizia, sia rinviato in Commissione per parzialità ed incoerenza. Se una grande riforma di sistema, infatti, è certamente necessaria, ciò non esclude la possibilità di approvare nell'immediato un provvedimento che tocca tematiche importanti nella vita personale di ciascuno e che mira a stabilire il principio di uguaglianza fra figli nati dentro e fuori dal matrimonio prevedendo per entrambe le categorie un unico giudice. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE, PdL e LNP e del senatore Rutelli*).

MAZZATORTA (*LNP*). Il Gruppo della Lega Nord presso la Commissione giustizia ha sottoscritto e votato il provvedimento in quanto esso costituisce il tentativo di eliminare forme di disuguaglianza sostanziale, recependo anche le preoccupazioni espresse dalla giurisprudenza e dalla dottrina sulla disparità di trattamento a livello processuale fra figli legittimi e naturali, specie in materia di affidamento e mantenimento economico. In futuro si potrà pensare all'istituzione di un tribunale specializzato per la famiglia, ma per il momento non si vede perché rinviare questa soluzione intelligente e concreta ad un aspetto specifico della materia. Per tali motivi il Gruppo LNP voterà contro la questione sospensiva QS1. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

BERSELLI (*PdL*). Il Governo sta lavorando ad una riforma organica del diritto di famiglia, in attesa della quale non si vede per quale ragione il legislatore debba rimanere immobile sugli aspetti specifici e sulle esigenze rilevate dagli operatori del settore. Quando furono presentati, i disegni di legge che miravano da un lato ad armonizzare l'ordinamento sulla potestà genitoriale e dall'altro a semplificare i procedimenti di affidamento, registrarono l'adesione convinta e ponderata di tutti i Gruppi ed infine l'approvazione unanime della Commissione giustizia, compresi i membri del Gruppo PD che oggi ne chiedono il rinvio e che dovrebbero invece dimo-

strarsi coerenti con l'orientamento precedentemente espresso. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la questione sospensiva QS1, avanzata dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARMATO (PD). Il testo in esame costituisce un'occasione mancata per risolvere una volta per tutte, con una legge quadro organica, il problema delle discriminazioni fra figli legittimi e figli naturali. Dopo una felice stagione che vide la legislazione italiana fare sostanziali progressi con la grande riforma del diritto di famiglia, si è tentato più recentemente, senza successo, di affrontare una riforma che portasse alla creazione di un tribunale unico specializzato nelle relazioni familiari. Il provvedimento che si vuole approvare oggi non abolisce affatto le diseguaglianze, non equipara le garanzie in sede processuale né giova alla tempistica dei procedimenti. Con l'articolo 3 si estende la competenza del giudice ordinario in luogo di quella del giudice per i minori anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati; l'articolo 4 stabilisce che ai processi in corso avanti al tribunale dei minorenni si applichi l'articolo 710 del codice di procedura civile, che affida alla camera di consiglio la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione coniugale, mantenendo comunque distinto il rito processuale tra figli legittimi e figli naturali. Nell'ottica di una vera cancellazione delle discriminazioni, il Gruppo PD ha recentemente presentato un disegno di legge volto a modificare l'ordinamento per meglio tutelare i diritti sostanziali della parentela e della successione ereditaria dei figli naturali, eliminando le odiose discriminazioni che ancora impediscono a questi bambini di avere un nonno o uno zio. Il rinvio in Commissione avrebbe consentito di sanare molti degli aspetti più controversi, unicamente nell'interesse dei minori e a tutela dei loro diritti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'Istituto superiore di istruzione classica e tecnica «Vitruvio-Tallini», sezione geometri, di Formia (Latina) presenti nelle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1211 e 1412

BAIO (PD). Nonostante il respingimento della questione sospensiva, avanzata dal Gruppo del Partito Democratico, è ancora possibile giungere ad una soluzione condivisa in materia di potestà genitoriale, se la relatrice e il rappresentante del Governo acconsentono ad apportare alcune opportune modifiche al testo. Il provvedimento nasce infatti dall'intento di ovviare alle lacune determinatesi nella disciplina giuridica dei figli naturali a seguito dell'approvazione della legge n. 54 del 2006, di cui al tempo era correlatrice, che ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale tra i genitori. È necessario impedire che gravino ancora sui bambini delle disparità di trattamento legate alla scelta dei genitori di legarsi o meno in un vincolo matrimoniale. La soluzione più logica è l'unificazione delle procedure in capo ad un giudice altamente specializzato per materia. Occorre approvare un testo diverso da quello giunto in Aula, più condiviso, più giusto e più rispondente agli intenti originari del legislatore e allo spirito dell'articolo 30 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PORETTI (PD). Il disegno di legge in esame, a differenza di ciò che si cerca di rappresentare, non risolverà il problema della discriminazione giuridica tra figli naturali e figli legittimi, al cui scopo sarebbe necessario approntare un'organica riforma del diritto di famiglia che ricomprenda una serie vasta ed eterogenea di problematiche, non solo in materia di filiazione naturale, ma su temi di estrema attualità ed urgenza: in materia di disciplina delle coppie di fatto, delle unioni civili, dei matrimoni gay e del divorzio breve o sul tema del riconoscimento dei figli incestuosi. È inimmaginabile portare a termine in tempi brevi una riforma di tale portata. Accoglie quindi con favore, nonostante la timida portata modificativa, il provvedimento in esame che elimina alcune discriminazioni in materia di filiazione naturale. Con esso almeno cesserà la duplicazione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni e si risolveranno anche alcuni dei disagi gravanti sulle coppie di fatto con figli naturali per problemi legati alla scarsa distribuzione sul territorio dei tribunali per i minorenni. Illustra l'ordine del giorno G100, con il quale si impegna il Governo ad aggiornare il codice civile, in particolare in tema di esclusione dei figli naturali dall'eredità. L'ordine del giorno G101 affronta invece il problema spinoso del riconoscimento dei figli incestuosi, impegnando il Governo a modificare l'articolo 251 del codice civile. (*Applausi dei senatori Perduca, Bubbico e Micheloni*).

DELLA MONICA (PD). L'iter di esame del disegno di legge in materia di esercizio della potestà genitoriale, d'intesa con il Ministro della giustizia, avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della presentazione di un disegno di legge per l'istituzione di un organo giudicante altamente

specializzato in materia di diritti della persona, minorenni o adulti, all'interno della famiglia, legittima o di fatto, e precludere ad una più ampia riforma del diritto di famiglia e in materia di tutela dei minori. Il disegno di legge in esame, pur originando da un sentimento condiviso di condanna di ogni forma di discriminazione tra figli naturali e legittimi, non è sufficiente ai fini della effettiva tutela e parificazione dei loro diritti di tali soggetti: si sottrae infatti ad un organo altamente competente, il tribunale dei minori, la competenza sui casi di affidamento dei figli naturali, riconducendo anch'essi al tribunale ordinario che non sempre è specializzato. Questo, peraltro, dovrebbe agire con un rito inesistente, e quindi non si risolve neppure il problema della differenziazione dei riti processuali. Sulla base dell'impegno assunto dal Governo, chiede che l'esame del provvedimento sia sospeso o rinviato in Commissione per dare precedenza alla citata riforma del diritto di famiglia e del diritto minorile, in tal modo rispondendo efficacemente ai bisogni di una società civile in evoluzione e di realtà familiari sempre più complesse: se il Governo darà seguito agli impegni assunti, il Gruppo del Partito Democratico non farà mancare il suo apporto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ALLEGRI (PdL). Il disegno di legge in esame apporta alcune importanti modifiche al codice civile in materia di potestà genitoriale, principalmente al fine di semplificare i procedimenti inerenti la genitorialità nei casi di filiazione naturale. È superfluo disquisire sul raggiungimento della legge sull'affidamento condiviso o porre l'accento sulla molteplicità dei casi sottesi a questa materia che solo una riforma organica consentirà di risolvere: per citarne alcuni, il problema dell'attribuzione del cognome, delle autorizzazioni per i matrimoni tra minori o della decadenza e reintegrazione della potestà genitoriale. Con questo provvedimento, su cui vi è stata un'ampia convergenza in Commissione giustizia, si pone rimedio alla discriminazione dei figli naturali e si sana un grave *vulnus* nella disciplina giuridica che ha determinato lungaggini ed incertezze nel riconoscimento dei diritti spettanti a tali soggetti proprio a causa del doppio regime processuale. Condivide l'auspicio per la rapida presentazione di un disegno di legge teso ad istituire il tribunale per la famiglia, annunciato più volte dal Governo, e per una riforma organica del diritto di famiglia che potrebbe inserirsi nel più ampio quadro della riforma della giustizia: tale riforma, partendo dalla Convenzione dei diritti del fanciullo dell'ONU, dovrebbe porre al centro l'interesse primario del minore, ma tenere anche conto dell'evoluzione sociale e culturale in atto e della formazione di forme sempre più mutevoli e flessibili di nuclei familiari. (*Applausi dai Gruppi PdL, del senatore De Angelis e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GALLONE, *relatrice*. Rinuncia alla replica.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'evoluzione del costume sociale e i fenomeni migratori stanno modificando in profondità l'istituto della famiglia. Con il disegno di legge in esame ci si propone di superare, nei procedimenti relativi all'affidamento, la parcellizzazione di competenze tra il tribunale per i minori e il giudice ordinario basata sulla distinzione tra figli nati all'interno e figli nati al di fuori del matrimonio: tale qualificazione non può infatti determinare differenze di trattamento giuridico. Si augura che si tratti del primo passo verso l'approvazione del disegno di legge governativo per l'istituzione di un tribunale della famiglia dotato di competenze specifiche e capace di garantire una giurisprudenza più uniforme e decisioni più rapide. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Presidenza del vice presidente NANIA

VICARI, *segretario*. Dà lettura del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge e sui relativi emendamenti.

GALLONE, *relatrice*. Gli ordini del giorno G.100 e G.101 possono essere accolti se viene accettata una riformulazione del dispositivo (*v. Resoconto stenografico*).

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si associa al parere della relatrice.

PORETTI (*PD*). Accoglie le modifiche proposte agli ordini del giorno G.100 e G.101 (*v. testi 2 nell'allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo gli ordini del giorno G.100 (testo 2) e G.101 (testo 2) non sono posti in votazione. Passa all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Procede all'esame dell'articolo 1 (*Modifica all'articolo 316 del codice civile*).

PORETTI (*PD*). Illustra tutti gli emendamenti volti a premettere articoli all'articolo 1. Con l'emendamento 01.101 si intende abrogare l'articolo 251 del codice civile: in via subordinata, gli emendamenti 01.102 e 01.103 propongono modifiche all'articolo del codice civile relativo al riconoscimento dei figli incestuosi. Con l'emendamento 01.104 si intende investire i genitori di eguali responsabilità e compiti di cura dopo la rottura del legame di coppia. Con l'emendamento Tit.1 si propone di affiancare al concetto di potestà quello di responsabilità genitoriale, che offre maggiore tutela ai minori.

SERAFINI Anna Maria (*PD*). L'emendamento 1.100 fissa a 12 anni l'età che il minore deve avere per essere sentito dal giudice nei procedimenti riguardanti contrasti nell'esercizio della potestà genitoriale in analogia con quanto avviene nelle procedure di separazione. In assenza di questa correzione, infatti, i figli di genitori coniugati potrebbero essere ascoltati dal giudice a 12 anni, quelli dei genitori non coniugati solo a 14 anni.

GALLONE, *relatrice*. Essendo stato accolto l'ordine del giorno G101 (testo 2) in materia di riconoscimento dei figli incestuosi, invita a ritirare gli emendamenti 01.101, 01.102 e 01.103. È contraria agli emendamenti 01.104 e 1.100. La materia della potestà è infatti più complessa rispetto a quella della separazione e quindi giustifica un requisito anagrafico più elevato da parte del minorenne. (*Applausi del senatore Berselli*).

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole all'emendamento della relatrice 01.100. Condivide il parere della senatrice Gallone sui restanti emendamenti.

Il Senato approva l'emendamento 01.100 (Modifiche all'articolo 276 del codice civile).

PERDUCA (*PD*). Ritira gli emendamenti 01.101, 01.102, 01.103 e 01.104.

Il Senato respinge l'emendamento 1.100.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 (*Modifica dell'articolo 317-bis del codice civile*).

DELLA MONICA (*PD*). Illustra l'emendamento 2.102 il quale prevede che, se i genitori non convivono, ai figli di non coniugati si applicano gli istituti e le garanzie previsti dal codice civile a tutela del genitore debole al quale non sia addebitabile la separazione.

GALLONE, *relatrice*. È contraria agli emendamenti 2.100 e 2.101. Invita a ritirare l'emendamento 2.102 in quanto assorbito dall'emendamento 2.103.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole all'emendamento 2.103, e contraria agli altri.

DELLA MONICA (*PD*). Mantiene in votazione l'emendamento 2.102 ritenendolo non completamente assorbito dal 2.103.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 2.100 e 2.101. Il Senato re-
spinge l'emendamento 2.102.*

Il Senato approva l'emendamento 2.103. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) è approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 (*Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile*).

DELLA MONICA (PD). L'emendamento 3.100 propone la soppressione dell'articolo 3. Il Gruppo ritiene infatti che, in attesa dell'istituzione di un giudice specializzato e che venga definita una procedura unica per i figli naturali e per quelli legittimi, il tribunale per i minorenni debba mantenere le sue competenze in materia.

GALLONE, *relatrice*. Esprime parere favorevole all'emendamento 3.104 a condizione che sia accolta una riformulazione (v. *Resoconto stenografico*). È contraria ai restanti emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere della relatrice.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.100, 3.101, 3.102. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto anche l'emendamento 3.103.

PERDUCA (PD). Accetta la riformulazione dell'emendamento 3.104 (v. *testo 2 nell'allegato A*).

Il Senato approva l'emendamento 3.104 (testo 2). Sono respinti gli emendamenti 3.105 e 3.106.

Il Senato approva l'articolo 3, nel testo emendato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto l'emendamento 3.0.100 (con preclusione degli emendamenti da 3.0.101 a 3.0.113).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 (*Disposizioni transitorie*).

GALLONE, *relatrice*. Esprime parere contrario agli emendamenti, compreso il Tit.1.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si associa al parere della relatrice.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.100 e 4.102.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), è approvato l'articolo 4. È quindi respinto l'emendamento Tit.1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LI GOTTI (*IdV*). Le argomentazioni del PD sono condivisibili ma il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà a favore di un provvedimento che affronta un aspetto specifico, facendo cessare un'ingiustificata duplicazione di competenze fondata sulla distinzione tra figli nati dentro e fuori del matrimonio. (*Applausi dai Gruppi IdV e PdL*).

GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo ad un disegno di legge che risolve alcune incongruenze normative, senza precludere la possibilità di affrontarne altre in futuro. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PdL*).

MAZZATORTA (*LNP*). Dichiaro voto favorevole al disegno di legge che, pur intervenendo solo sul versante processuale, costituisce un passo avanti nella direzione dell'equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, un obiettivo che la Lega Nord ha sempre perseguito. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

MARITATI (*PD*). Il Gruppo PD ritiene che il disegno di leggi contrasti con la finalità ampiamente condivisa di riconoscere eguale stato giuridico a tutti i figli minori. Il giudizio positivo dato in Commissione era fondato sulla promessa di Governo di far partire contemporaneamente l'istituzione del cosiddetto tribunale della famiglia. In assenza di tutto ciò, senza aver posto rimedio alle più importanti disuguaglianze connesse allo *status* di figlio legittimo o naturale, il testo in votazione interviene sul versante delle competenze, andando peraltro a cancellare quelle del tribunale per i minorenni, un settore di eccellenza della giurisdizione. Il PD avrebbe voluto una riforma più complessiva e non comprende per quale ragione l'esame del provvedimento sia stato improvvisamente accelerato: forse la maggioranza ha bisogno di esibire risultati in vista di prossimi, magari non troppo lontani, impegni elettorali. Prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Casellati, che ha ribadito l'impegno riformatore, il PD si asterrà nella votazione finale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MUGNAI (*PdL*). Certamente il disegno di legge che il Senato si accinge ad approvare rappresenta un'occasione mancata rispetto alla grande riforma del diritto di famiglia che il Paese sta aspettando da anni; tuttavia tale progetto complessivo di revisione porta con sé una grande quantità di difficoltà che allontana il conseguimento dell'obiettivo. Il provvedimento in esame rappresenta comunque un primo passo avanti verso una riforma organica del sistema giuridico delle relazioni familiari e dei diritti dei minori ed i suoi principi ispiratori (bigenitorialità, equiparazione tra figli le-

gittimi e naturali, riduzione delle competenze dei tribunali per i minorenni) appaiono peraltro largamente condivisi. Dispiace pertanto che il Gruppo Partito Democratico abbia improvvisamente modificato il proprio atteggiamento dopo la condivisione espressa in Commissione giustizia. Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della libertà. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PORETTI (PD). In dissenso dal Gruppo, annuncia, con spirito pragmatico, il voto favorevole dei senatori Radicali sul disegno di legge in esame al fine di eliminare una discriminazione esistente tra figli legittimi e naturali, auspicando al contempo che il testo rappresenti un'apertura verso una riforma organica del diritto di famiglia. *(Applausi dei senatori Perduca e Negri).*

Il Senato approva il testo unificato dei disegni di legge nn. 1211 e 1412, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale». La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, avendo esaurito i disegni di legge previsti dal calendario dei lavori per la settimana corrente, la seduta antimeridiana di domani non avrà luogo, anche al fine di concedere alle Commissioni permanenti più tempo per l'esame della Decisione di finanza pubblica.

Sulle minacce ricevute da una componente del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro

BONFRISCO (PdL). Esprime la solidarietà del Gruppo ad Alessandra Servidori, consigliera nazionale di parità, che è stata raggiunta da una lettera di minacce in relazione alla sua attività di promozione dell'occupazione femminile. Di fronte al ripetersi di simili episodi di violenza, è importante che da nessuno arrivino complicità, anche involontarie, a chi tenta di impedire la modernizzazione del mercato del lavoro avviata dai riformisti di centrodestra e di centrosinistra e favorita dal Governo Berlusconi *(Applausi dai Gruppi PdL e del senatore Sangalli).*

SERAFINI Anna Maria (PD). Associandosi alla vicinanza espressa nei confronti della consigliera nazionale di parità Alessandra Salvadori per le minacce ricevute, esprime la preoccupazione del Partito Democratico per gli atti di violenza e di intimidazione che tentano di impedire il confronto delle idee. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alla solidarietà espressa nei riguardi della consigliera nazionale di parità Alessandra Servidori.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

CASSON (*PD*). Sollecita la risposta all'interrogazione 3-01268, che fa riferimento ad una deliberazione con cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari aveva deciso di procedere alla revisione totale delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati di alcune sezioni della ripartizione America settentrionale e centrale della circoscrizione Estero, dopo segnalazioni circa brogli in cui potrebbero essere coinvolti esponenti del clan malavitoso dei Piromalli.

STIFFONI (*LNP*). Sollecita nuovamente la risposta da parte del Ministro dell'economia e della finanze all'interrogazione 3-01469, concernente una vertenza tra l'azienda Cofiloc Spa e l'agenzia delle entrate di Treviso.

SPADONI URBANI (*PdL*). Associandosi preliminarmente alla solidarietà espressa nei confronti della consigliera nazionale di parità Alessandra Servidori, sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-03152, concernente i finanziamenti previsti a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Umbria nel 2009.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà le sollecitazioni al Governo.

Per la revisione della legge n. 40 del 2004 sulla fecondazione assistita

PORETTI (*PD*). Il tribunale di Firenze ha sollevato presso la Corte costituzionale dubbi di costituzionalità sul divieto di accesso alla fecondazione eterologa disposto dalla legge n. 40 del 2004 sulla fecondazione assistita. Appare pertanto opportuno che il legislatore riprenda in esame la materia procedendo ad una revisione della legge, tenendo conto anche dei pronunciamenti della Corte europea per i diritti dell'uomo.

PRESIDENTE. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 7 ottobre.

La seduta termina alle ore 19,20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

VICARI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Discussione dei disegni di legge:

(1211) *BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale*

(1412) *BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (ore 16,35)*

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: *Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1211 e 1412.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

GALLONE, *relatrice*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con la discussione e la votazione del testo unificato, proposto dalla Commissione, dei disegni di legge: «Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale» e «Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale» si apre un nuovo capitolo per i diritti dei figli naturali e si cominciano ad apportare alcune lievi ma significative modifiche al diritto di famiglia.

Finalmente, l'esercizio della potestà genitoriale per i figli naturali spetterà ad entrambi i genitori anche dopo la separazione, ovvero con l'interruzione della loro convivenza, perché, se entrambi i genitori hanno riconosciuto il figlio, è giusto che entrambi se ne prendano cura ed esercitino la potestà. Inoltre, si specificano meglio le competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni.

La bontà oggettiva della materia trattata dal provvedimento è dimostrata dal fatto che i due disegni di legge da cui origina il testo oggi all'esame dell'Assemblea recano la firma, oltre che del presidente Berselli, anche dei Capigruppo di tutti gli schieramenti politici della Commissione giustizia, e che in quella sede esso è stato approvato all'unanimità.

Si tratta di un provvedimento all'apparenza semplice, ma dall'alta valenza politica, che segna un'importante pagina di storia parlamentare poiché, di fatto, serve a sanare un *vulnus* rispetto ad un'innaturale ed illogica dicotomia, eticamente inaccettabile, con riguardo alla disparità di trattamento dei figli legittimi rispetto a quelli naturali, contrastante con il comune sentire della nostra società che si evolve.

Il sacrosanto principio della bigenitorialità, alla base della legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso, da cui anche questo provvedimento deriva, è inderogabile e non ammette distinzioni e discriminazioni di sorta: per questo si applicherà anche ai figli riconosciuti nati al di fuori del matrimonio. In oltre, con questo testo, si comincia finalmente ad eliminare l'ingiustificata duplicazione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, fondata unicamente sulla diversa qualificazione tra figlio nato all'interno o al di fuori del matrimonio, in base alla quale il primo, il tribunale ordinario, è chiamato fino ad ora a pronunciarsi sulle questioni economiche e il secondo, quello per i minorenni, sull'affidamento.

Si tratta di un primo e importante passo in avanti verso il perfezionamento di un ordinamento che si incentri sempre di più sul cardine es-

senziale della tutela del minore, in cui l'interesse predominante sia sempre quello dei figli.

Partiamo da un presupposto inderogabile che è quello per il quale, in caso di separazione dei genitori, il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con l'ascendente e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

È evidente che l'introduzione del principio di *favor* della condivisione dell'affidamento, anche in caso di separazione personale, rende anacronistica la disciplina recata dal secondo comma dell'articolo 317-*bis* del codice civile in ordine all'attribuzione della potestà sul figlio naturale riconosciuto in caso di non convivenza dei genitori che abbiano entrambi effettuato il riconoscimento.

Tuttavia, pur essendo anacronistica, la norma non è stata modificata o abrogata dalla legge n. 54 del 2006. Ciò ha determinato, in tutti questi anni, uno stato di incertezza nella giurisprudenza che la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007, ha risolto considerando vigente l'articolo 317-*bis*. Di conseguenza, il tribunale dei minorenni è tuttora competente in materia di affidamento dei figli naturali, essendo, per l'appunto, l'articolo 317-*bis* tra quelli richiamati dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile che fissa la competenza del tribunale per i minorenni.

Per i figli naturali quindi permane, da un lato, una normativa che non è ispirata al principio dell'affidamento condiviso e, dall'altro, un sistema barocco di competenze per il quale è il tribunale dei minorenni a decidere dell'affidamento, mentre il tribunale ordinario si pronuncia sulle questioni economiche relative al mantenimento dei figli stessi (articoli 248 e 261 del codice civile).

Il testo che ci accingiamo a discutere e a votare oggi è l'unificazione di due disegni di legge che si proponevano di risolvere le incongruenze relative alla disciplina giuridica della condizione dei figli naturali. Si tratta di due disegni di legge sottoscritti dal presidente Berselli e da tutti i Capigruppo della Commissione giustizia.

In conseguenza dell'applicazione all'ipotesi dell'articolo 317-*bis* delle suddette norme in materia di matrimonio previste dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, abbiamo proposto in Commissione la soppressione del quarto comma dell'articolo 316 dello stesso codice, concernente le decisioni del giudice e le relative modalità in materia di esercizio della potestà dei genitori, che trova ancora applicazione relativamente ai figli naturali.

L'articolo 3 novella l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ridefinendo la competenza del tribunale dei minori in sede civile.

Con questo testo dunque, lo ribadisco, si comincia ad eliminare finalmente l'ingiustificata duplicazione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, fondata unicamente sulla diversa qualifica-

zione di uno dei soggetti coinvolti quale figlio nato all'interno o al di fuori del matrimonio.

Non solo: come relatore propongo un emendamento con cui si pone rimedio ad un vuoto normativo, modificando l'articolo 276 del codice civile sulla legittimazione passiva. Oggi, infatti, in caso di morte del genitore vengono considerati legittimati passivi i suoi eredi, ma quando vengono meno anche gli eredi diventa impossibile individuare altri legittimati passivi all'azione di riconoscimento del genitore. Con questo emendamento, invece, il figlio, in mancanza del presunto padre o della presunta madre, dovrà proporre l'azione in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Ricordando nuovamente all'Assemblea... (*Brusio*). Mi sembra un argomento abbastanza importante...

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice Gallone che sta svolgendo la relazione e avrebbe diritto a farlo in condizioni normali, senza urlare. Lo sta giustamente facendo notare alla Presidenza.

GALLONE, *relatrice*. Ricordando nuovamente all'Assemblea che questo disegno di legge porta la firma del presidente del Berselli e di tutti i Capigruppo della Commissione giustizia e che in tale sede è stato approvato all'unanimità, auspico che lo stesso possa avvenire in Aula quest'oggi, alla luce dell'importanza della materia trattata e del fatto che il provvedimento rappresenta un primo passo importante che apre la strada ad ogni possibile ulteriore provvedimento verso quella che io chiamo, in maniera poco formale, la legge Filomena Marturano. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Serafini Anna Maria per illustrarla. Ne ha facoltà.

SERAFINI Anna Maria (*PD*). Signora Presidente, nel sistema giuridico delle relazioni familiari e dei diritti dei minori le cose devono restare come sono o c'è bisogno di una riforma? Non è una domanda retorica. C'è assolutamente e urgente bisogno di una riforma.

Nel nostro Paese abbiamo avuto alcuni momenti alti, nei quali le diverse tradizioni politiche e culturali hanno operato una sintesi feconda, cogliendo la domanda di giustizia e di maggiori diritti delle cittadine e dei cittadini. Pensiamo alla fase costituente e alla grande riforma del diritto di famiglia del '75. Oggi, i cambiamenti nella società e nella famiglia chiedono di rispondere alla domanda di giustizia con lungimiranza, senso di responsabilità e coraggio nella sfida della sintesi. Noi siamo pronti per una vera riforma. Una grande riforma che metta al centro la persona umana, a partire dal bambino e le sue relazioni.

Basta con la frammentazione delle competenze tra giudici diversi; basta con l'assenza delle garanzie del giusto processo nei procedimenti minorili e di famiglia; basta con le diseguaglianze dei diritti, riconosciuti o meno, in situazioni sostanzialmente identiche; basta con le diseguaglianze tra bambini a seconda se i genitori decidano di sposarsi o meno. I figli naturali, per la legge, non hanno nonni o altri parenti. Basta con la diversità dei riti processuali e delle connesse garanzie; basta con giudici lontani e non prossimi ai cittadini.

In questo ambito, cosa deve fare una riforma per essere chiamata tale? Intanto deve essere una riforma organica e di sistema. La persona e le sue relazioni devono essere poste al centro della riunificazione delle competenze e della riorganizzazione del sistema processuale e sostanziale.

Cosa non è una riforma in questo ambito? Tutto ciò che agisce parzialmente e contraddittoriamente rispetto ad un disegno unitario e finalizzato; tutto ciò che distrugge o smantella senza prospettare una vera alternativa. Prendiamo il testo in esame, che richiama nel titolo la potestà genitoriale: aiuta la riforma nel suo percorso, ne è una sua anticipazione, o è un alibi per una mancata riforma che rappresenta, in realtà, un arretramento nella tutela dei minori e dei loro diritti?

Partiamo già dal titolo: parrebbe occuparsi della potestà genitoriale, ma inganna. Il testo non riforma nel senso di una responsabilità genitoriale, né tanto meno entra in sintonia con le indicazioni europee.

Il testo almeno abolisce le odiose e incostituzionali diseguaglianze tra figli legittimi e figli naturali? La risposta è no, e va detto con nettezza.

Non c'è una norma, una parola, una riga sulle discriminazioni nei confronti dei figli naturali in tema di diritti sostanziali, come ad esempio la parentela naturale, che continua a non esistere, come ad esempio... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatrice. Colleghi, vi prego.

SERAFINI Anna Maria (*PD*). La ringrazio. Come ad esempio, dicevo, il meccanismo del riconoscimento, che non viene in alcun modo riformato, come ad esempio in materia di attribuzione del cognome e in materia successoria. Resta tutto immutato, uguale a prima.

Quindi, sarebbe mentire veramente a noi stessi affermare che si parificano i diritti tra bambini legittimi e naturali.

Ma almeno se ne parifica il trattamento processuale nella crisi della coppia genitoriale? No, anche in questo caso la risposta è negativa. Riguarda in effetti solo i procedimenti relativi alla tutela dei figli nella crisi della coppia, in un modo molto particolare: non prevede che nella crisi della coppia genitoriale non coniugata debba intervenire un giudice a tutela dei diritti dei figli; non prevede nulla per i figli dei genitori naturali che non abbiano mai convissuto; non prevede la possibilità per i genitori, se sono d'accordo, di adire il giudice con un ricorso congiunto, come è possibile nella separazione consensuale; non prevede la possibilità per il

giudice di allontanare il genitore non assegnatario dalla casa familiare; non equipara le garanzie; non prevede un rito *ad hoc* come quello della separazione e del divorzio, nei quali i figli dei genitori coniugati ricevano tutela dei loro diritti.

Gli stessi provvedimenti provvisori sono lasciati alla discrezionalità del giudice, che può o meno assumerli, mentre è evidente che i figli naturali debbono sapere da subito – come i figli legittimi – con chi vivranno, chi si curerà di loro, come e in quale misura ogni genitore concorrerà al loro mantenimento.

Non è previsto che i provvedimenti provvisori siano reclamabili, come è invece previsto per i figli legittimi; non è previsto che i provvedimenti provvisori siano ultrattivi (e cioè sopravvivano all'estinzione del procedimento); non è previsto che i provvedimenti provvisori e definitivi costituiscano titolo esecutivo; non è prevista e disciplinata una fase istruttoria; rimangono i termini giugulatori per l'impugnativa e vi sono limitazioni anche nel ricorso in Cassazione.

Ma allora, quanto meno, il disegno di legge razionalizza il sistema? No, care colleghe e colleghi, non lo razionalizza. Si tratta di un intervento parziale, incoerente, in quanto incide solo sul piano del riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, con una logica sostanzialmente punitiva nei confronti del giudice specializzato.

Non considera che la particolarità della giurisdizione minorile e della famiglia rifugge dalla logica meramente contrappositiva della giurisdizione ordinaria per essere una giurisdizione per la tutela dei diritti nella ricostruzione dei rapporti personali e giuridici su assetti diversi.

Non considera che la giurisdizione sulla persona e le relazioni familiari pretende un giudice con particolari competenze e attitudini, senza le quali si ha la mortificazione dei diritti e non la loro tutela.

Non considera che nella maggior parte dei tribunali non sarebbe possibile prevedere una sezione specializzata per i minori e le relazioni familiari e la materia, con le sue caratteristiche costituzionali e sociali, verrebbe trattata promiscuamente ad altre, con logiche e ricadute sociali completamente diverse.

Non considera, infine, il carico ulteriore dei tribunali ordinari – già oberati di competenze – che comporterebbe un incremento inflattivo della giustizia civile (le statistiche dicono che le coppie di fatto con figli sono in aumento e presentano un tasso di crisi di relazione di coppia molto alto).

Ne conseguirebbe dunque il duplice pessimo risultato di aumentare i tempi di tutte le altre controversie, in assenza di applicazione di ulteriori risorse, e di dilatare i tempi di giustizia anche nelle controversie che riguardano i minori, per le quali siamo tenuti anche da convenzioni internazionali, oltre che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alla massima tempestività.

Serve allora questo provvedimento, o copre un'imbarazzante assenza di progettualità e di scelte di fondo a tutela di soggetti deboli che, proprio per questo, hanno garanzie costituzionali forti? In questo modo non si tu-

telano veramente i diritti: si attuano delle pseudo-soluzioni tampone che non risolvono i veri problemi... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, non è solo fastidioso: è proprio impossibile procedere in queste condizioni.

SERAFINI Anna Maria (*PD*)... anzi, probabilmente ne rinviando *sine die* la soluzione vera con la pretesa di averla attuata.

Noi vogliamo richiamare la responsabilità dei proponenti ad una riflessione e a mettere mano ad una riforma vera. Siamo pronti a confrontarci, e per questo chiediamo di rinviare il disegno di legge in Commissione e di discutere in quella sede. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Sulla questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, potrà intervenire un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora relatrice, capisco che il capitolo sul quale si sta soffermando l'attenzione dell'Aula è di straordinaria delicatezza e suscita, com'è ovviamente giusto che sia, un interesse anche emotivo, poiché, come diceva giustamente la relatrice, appartiene ormai compiutamente e in maniera del tutto condivisa alla coscienza di ciascuno di noi la convinzione che non debba esservi discriminazione nel trattamento dei figli illegittimi e dei figli nati fuori del matrimonio.

Questo provvedimento dovrebbe tendere appunto, almeno questa è certamente l'intenzione dei sottoscrittori e della relatrice, a colmare quel divario che tuttora esiste. È ovvio che comunque si tratta di un provvedimento parziale. Ciascuno di noi ha assolutamente presente la bella discussione svoltasi tra i colleghi (dico bella non soltanto perché vi ho partecipato e quindi la ricordo con grande piacere, ma anche per la profondità e la qualità della partecipazione) che in dieci anni di discussione tra Camera e Senato hanno esaminato questi temi. Ricordo con particolare piacere il lavoro svolto dalla collega Lussana della Lega Nord nella Commissione giustizia della Camera e ricordo anche quante volte su questi temi ci siamo intrattenuti, nella convinzione che dovessimo arrivare nel più breve tempo possibile ad una riforma di sistema che consentisse a tutti i minori, sia quelli nati all'interno del matrimonio che quelli nati fuori del matrimonio, di avere un proprio giudice, un giudice specializzato.

Ricordo anche il cammino faticoso, che io stessa ho fatto, per arrivare a condividere l'idea del cosiddetto tribunale della famiglia. Qui, guardate, non si discute se tale organo debba essere composto da giudici minorili o da giudici ordinari specializzati, quello che importerebbe è che si

tratti di un tribunale composto da un giudice specializzato, appositamente formato per giudicare delle molte questioni che riguardano i minori italiani, in qualunque famiglia siano nati: all'interno o al di fuori della famiglia, in contesti di fatto, riconosciuti da entrambi i genitori o da un genitore soltanto, oppure non riconosciuti da alcun genitore.

Questa proposta, da una parte, lasciatemelo dire, elude la questione di fondo. Questo Governo ha ottenuto l'altro giorno una maggioranza molto seria, tanto che tutti gli esponenti della maggioranza continuano a dire che è un Governo nella pienezza della propria forza e che è pronto a fare le riforme; è un Governo che continua a dire che bisogna operare profondamente sui temi della giustizia. La sottosegretaria Alberti Casellati più volte ci ha annunciato di avere già pronto un disegno di legge per l'istituzione del tribunale della famiglia, e noi facciamo una riforma che non solo è parziale, ma – lasciatemelo dire – ribadisce la disparità.

La collega Serafini lo ha detto con molta chiarezza; io lo dirò molto più sinteticamente. Noi, dunque, pur avendo a disposizione le necessarie risorse politiche e culturali, la possibilità di confrontarci senza asperità, una proposta del Governo ed una proposta pronta dell'opposizione, quindi pur trovandoci nelle migliori condizioni possibili, approviamo una riforma che non elimina le disparità. E perché non le elimina? Lo spiego in due parole. Perché sposta la competenza dal tribunale dei minori al tribunale ordinario, destinandola ad un giudice non specializzato e, soprattutto – ed è questa la questione principale (in ogni caso preciso che, purtroppo, in Italia ci sono solo quattro tribunali specializzati in diritto di famiglia) – con una procedura che non rispetta lo sforzo comune compiuto in Parlamento in occasione dell'approvazione della riforma sull'affidamento condiviso descritta dall'articolo 155-*sexies* del codice civile. No: per i figli nati fuori dal matrimonio è prevista una camera di consiglio senza istruttoria, senza garanzia della specializzazione dei giudici.

Mi chiedo perché questa disparità. È vero, nel testo c'è un richiamo. Nell'articolo 2 si legge infatti che «si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155 e 156» del codice civile, che riguardano i figli di genitori separati, nati nel matrimonio. Certo, l'espressione «in quanto compatibili» è abbastanza vaga, anzi direi un'espressione di fronte alla quale qualunque giurisprudenza si arresterebbe.

C'è, è vero, un richiamo all'articolo 4 che dice che il procedimento in camera di consiglio senza istruttoria, senza il contraddittorio, che meriterebbe la questione e che potrebbe coinvolgere non soltanto il minore, ma le figure specializzate che devono intervenire in questi casi, deve avvenire «nel rispetto delle garanzie costituzionali del giusto processo». E cosa fa il giudice? Inventa il rito aderente, secondo lui, ai principi dell'articolo 111 della Costituzione?

Come vedete, rischia di essere una proposta di bandiera che parte da un principio giusto che si perde per strada, ribadendo, e quindi risottolineando, la disparità (perché se il Parlamento si mobilita per fare una riforma che ribadisce la disparità, quella viene ulteriormente accentuata), rinunciando ad una riforma che potremmo fare, una delle poche che credo

potremmo pacificamente fare nelle Aule parlamentari visto che ne discutiamo – lo ripeto – dal 2001. Dieci anni di elaborazione, che ha registrato i nomi non solo di molti colleghi che sono qui, ma anche di altri colleghi. Ricordavo poco fa il contributo della collega Lussana; potrei ricordare ora il contributo del collega Paniz, allora di Forza Italia, che fu determinante.

Mi chiedo dunque perché fare oggi una riforma piccola, parziale, che parte da un presupposto giusto ma si perde per strada e, purtroppo, si conclude nel sottolineare una disparità e, dunque, nel far registrare al dibattito politico ed istituzionale di questo Paese, rispetto alla frontiera raggiunta, un decisivo, deciso, simbolicamente evidente passo indietro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signora Presidente, poc'anzi la relatrice ha evocato un grande commediografo qual è Eduardo. Siccome di Pirandello si è abusato in questi giorni, citerei Kafka: la situazione mi pare kafkiana. Il provvedimento ha le firme dei Capi-gruppo di tutti gli schieramenti in Commissione giustizia ed è stato licenziato all'unanimità dalla Commissione giustizia. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Scusi un attimo, senatore.

BERSELLI (*PdL*). C'è troppo brusìo.

PRESIDENTE. Se me lo fa notare persino il senatore Berselli, vuol dire che il livello del cosiddetto brusìo è diventato davvero insopportabile. Come sapete, il Senato dispone di mille locali, se c'è bisogno di fare comizi o di riunirsi in gruppi.

GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Grazie ancora, signora Presidente.

Ho ascoltato poc'anzi parole, a giustificare la necessità di rimandare questo provvedimento in Commissione, che fanno riferimento a parzialità e ad incoerenza. Ho davvero difficoltà a comprendere.

Mi sono occupato del provvedimento fuori dalla Commissione giustizia, soltanto per una piccola parte. Mi pare che evocare la necessità di una grande riforma, che faccia le cose «più grandi e più belle che pria», sia sicuramente necessario e opportuno. Tuttavia, mi chiedo se rimandare ad una riforma di sistema non rischi di coincidere con un sistema per non riformare, visto che viviamo questo tempo e non un altro. È un tempo in cui non sappiamo bene neanche cosa accadrà di questo Parlamento a settimane e a mesi.

Forse, allora, mi porrei questo semplice problema. Il provvedimento in esame vede il Senato occuparsi della vita quotidiana, di uno di quei problemi che, quando ci sono, insistono nelle ore e nei giorni di ciascuno di noi. È un provvedimento che, mi pare, proprio dallo spirito con cui è stato licenziato dalla Commissione, non voglia opporsi alla possibilità di un'altra, migliore, grande riforma; non mi pare che contraddica o impedisca che quella riforma avvenga. Mi pare che in maniera elementare, perfino con un profilo semplice, tenti di stabilire che il giudice che si occupa della vicenda dei figli nati nel matrimonio sia lo stesso che si occupa dei figli nati fuori dal matrimonio. Non mi pare che pretenda molto. È poco? Sì. Serve molto di più? Sì. Serve che questi ragazzi, questi figli, questi «piezz'è core» siano francamente uguali in tutto e per tutto.

Per adesso possiamo dire questo: perché non dirlo in tempo? Poi magari il Governo o questo Senato riusciranno a fare di meglio, ma il meglio può venire dopo il bene: ora proviamo a fare il bene. Vivaddio, siamo in un sistema ancora bicamerale, e magari qualcuno potrà anche fare meglio di noi: perché no?

Ecco perché francamente mi sembra che occorra andare avanti e cercare di portare a casa il risultato migliore possibile; mi sembra, infatti, che il provvedimento incida bene nella vita quotidiana. Non perdiamo questa occasione. Serve fare di più, ma facciamolo quando sarà possibile, magari un attimo dopo, e questo attimo viviamolo con la serenità di portare un contributo, così come, francamente, mi sembra sia accaduto in Commissione. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE, PdL, LNP e del senatore Rutelli*).

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, colleghi, noi abbiamo sottoscritto il disegno di legge (lo hanno sottoscritto i Capigruppo in Commissione giustizia di tutti i Gruppi, compreso quello del Partito Democratico: sotto questo disegno di legge c'è anche la firma autorevole del collega Casson) perché riteniamo che non sia una «riformina», com'è stato detto in maniera anche spregiativa in precedenza, ma sia il tentativo di trovare una soluzione ad un problema reale che esiste, un problema di competenze.

Inoltre, con tale disegno di legge si cerca di andare incontro ad una preoccupazione che esiste nella giurisprudenza e nella dottrina sulla disparità di trattamento a livello processuale tra i figli cosiddetti legittimi, perché nati da due genitori sposati, e i figli nati invece da due genitori che non sono legati dal vincolo matrimoniale. La dottrina più avveduta in materia di diritto di famiglia ci ha segnalato l'opportunità di questa unificazione delle competenze per l'affidamento e il mantenimento economico dei figli, a prescindere dal vincolo giuridico tra i genitori.

Dunque è una riforma importante. Certo, non è una grande riforma; prima sentivo parlare della grande riforma del tribunale della famiglia. Sappiamo che quella dell'istituzione di un giudice specializzato della famiglia può diventare la grande riforma, sempre che poi si risolva il problema di diritto sostanziale sottostante, cioè la configurazione della famiglia, perché la Costituzione prevede la famiglia basata sul matrimonio e quindi ci sarebbe anche quel problema non indifferente da risolvere. Questo tribunale della famiglia poi cosa fa? Decide sulla famiglia come la prevede la Costituzione o sulla famiglia di fatto, prevista in molti disegni di legge presentati nella passata e nell'attuale legislatura?

Dunque, è una riforma intelligente, che va a sanare un problema di conflitto di competenze fra i giudici ed è una riforma che unifica queste competenze, non le separa, e risolve alcuni problemi. Pertanto, chiediamo che ci sia un voto contrario sulla questione sospensiva, che si proceda nell'approvazione del provvedimento, che ovviamente è stato proposto con questa finalità. Non con la finalità di trovare la soluzione ideale e ottimale nell'assetto giurisdizionale sui delicati problemi dell'affidamento e del mantenimento economico dei figli, ma una soluzione, se volete, anche intelligente ed opportuna, minimale, che però risolve concretamente un problema. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL.*)

BERSELLI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quando la presidente Finocchiaro ci ricorda la necessità di una grande riforma della famiglia, mi viene in mente l'impegno assunto dal Governo tramite il sottosegretario Alberti Casellati... (*Brusio. Richiami del Presidente*) ...che da tempo sta confezionando il grande disegno di legge che affronta la riforma organica della famiglia. In attesa però che questo si realizzi, bisogna stare fermi? Bisogna conservare la situazione attuale, o vogliamo fare una riforma che (io non dico che sia grande o piccola) è comunque necessaria? Ce lo chiedono tutti gli avvocati di famiglia italiani, nell'interesse dei genitori, ma anche e soprattutto nell'interesse dei figli minori. È un'esigenza che abbiamo sentito e condiviso con tutti i Capigruppo della Commissione.

Ho ascoltato le critiche avanzate dalla senatrice Serafini e dalla presidente Finocchiaro: legittime, sia chiaro, ma sono critiche di merito. In sostanza, si censurano alcuni passi di questo testo, ma non se ne spiega il motivo, mentre questo provvedimento è ritenuto necessario dalla Commissione giustizia della Camera, che non è una banda di deficienti, che fa senza capire quello che fa.

Ricordo che quando presentai i disegni di legge nn. 1211 e 1412, proprio per cercare di coinvolgere – come spesso faccio – tutta la Commissione giustizia, ho sottoposto ai Capigruppo della Commissione i due provvedimenti in bozza. Erano due disegni di legge importanti. Il disegno

di legge n. 1211, tra l'altro, ha come obiettivo l'armonizzazione degli orientamenti in materia di potestà genitoriale, tema che interessa tutti i bambini, i genitori e i magistrati, il cui orientamento abbiamo cercato di recepire. Il disegno di legge n. 1412 mira invece a semplificare e a rendere più celeri i procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei minori.

Ebbene, ho doverosamente sottoposto questi due disegni di legge non a dei senatori amici, come alle volte accade, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, per ottenere l'appoggio sul disegno di legge, ma ai Capi-gruppo della Commissione giustizia. Mi rivolgo al senatore Li Gotti che, esaminati i due disegni di legge, responsabilmente e meritatamente li sottoscrive; li sottopongo al senatore Mugnai, Capogruppo del PdL, che probabilmente, facendo parte del mio stesso Gruppo, li ha firmati senza esaminarli; li ho sottoposti al senatore Mazzatorta, che facendo parte di questa maggioranza si è fatto convincere senza leggerli. Li sottopongo anche al senatore D'Alia, Capogruppo dell'UDC e – un attimo di attenzione – li sottopongo a colui che allora era l'autorevole Capogruppo del Partito Democratico in Commissione giustizia, il senatore Felice Casson. Egli, come sempre fa quando gli viene sottoposto un disegno di legge, non lo firma senza averlo letto ma lo sottopone al proprio Gruppo di appartenenza, non in Commissione giustizia ma al Gruppo del Partito Democratico del Senato della Repubblica. Dopo parecchio tempo, settimane dopo, mi restituisce i due disegni di legge con la propria firma. Cosa posso aggiungere?

Voglio ricordare ai colleghi che l'*iter* del testo oggi al nostro esame è stato lungo, essendo stato esaminato in diverse date: il 24 e 25 marzo; il 1° e l'8 aprile 2009; il 19 gennaio, il 16 febbraio, il 23 marzo e il 25 maggio 2010. All'esito di tutto questo, colleghi dell'opposizione che fate parte della Commissione giustizia, cosa è successo? I due provvedimenti sono stati approvati in un testo unificato dalla Commissione giustizia all'unanimità, presente anche la senatrice Silvia Della Monica, attuale Capogruppo del Partito Democratico in quella Commissione, che ha condiviso il disegno di legge e lo ha licenziato per l'Aula.

Credo quindi che a questo punto il Gruppo del Partito Democratico debba fare un esame di coscienza, invitando i suoi membri ad un minimo di coerenza. Si dice sempre che approviamo soltanto leggi *ad personam* e che se proponessimo disegni di legge condivisibili l'opposizione ci aiuterebbe a portarli a termine. Credo, signor Presidente, che qualcuno pensi ed operi come se fossimo già in campagna elettorale.

Voglio ricordare che la Camera dei deputati in sede legislativa ha approvato all'unanimità il disegno di legge volto a svuotare parzialmente le carceri che stanno scoppiando, prevedendo la detenzione domiciliare per l'ultimo anno di pena. Credevamo che la Commissione giustizia del Senato parimenti l'approvasse in sede deliberante. Non è stato così: il disegno di legge è fermo perché il Gruppo del Partito Democratico, smettendo quello della Camera, lo ha bloccato.

Il disegno di legge in esame, necessario, urgente, condiviso da tutti gli avvocati di famiglia nell'interesse di genitori e figli, è arrivato in Aula dopo essere stato firmato dal Capogruppo di allora del Partito Democratico della Commissione giustizia e dopo aver visto la condivisione di tutto il Gruppo del Partito Democratico nella medesima Commissione, tra gli altri della senatrice Della Monica, attuale Capogruppo. (*Commenti della senatrice Della Monica*). Oggi il provvedimento viene contestato, non con emendamenti, legittimi, come quelli che erano stati presentati, ma chiedendo che torni in Commissione per finire in un polveroso cassetto.

Ebbene, credo non sia mai accaduto realmente nella storia repubblicana di questo ramo del Parlamento che di un disegno di legge sottoscritto, condiviso e licenziato all'unanimità da tutti i Gruppi, una volta approdato in Aula, sia richiesto il rinvio in Commissione per motivi di merito, e non per motivi procedurali. Si tratta di una scelta che, come Presidente della Commissione giustizia del Senato e non come esponente del Gruppo del Popolo della Libertà, assolutamente non condivido, anzi censuro come contraddittorio e incoerente. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Armato. Ne ha facoltà. (*Brusìo*). Onorevoli colleghi, per cortesia, vediamo se riusciamo a ristabilire un po' di ordine. Chiedo ai Presidenti dei Gruppi di aiutare la Presidenza in questo compito.

ARMATO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge potrebbe essere considerato – e in realtà lo è – un'occasione mancata. Un'occasione mancata, per questo Parlamento, per mettere mano, risolutivamente e definitivamente ad una legge quadro che si sarebbe dovuta occupare di tutta la materia, e non solo di un pezzo, ad una riforma che, a partire dai diritti del minore e della tutela dei più deboli, provasse a tirar fuori proprio loro dalle discriminazioni e dalle differenziazioni, dovute solo ed esclusivamente al fatto di essere ancora – ancora oggi, nel 2010 – considerati bambini legittimi o bambini naturali.

È così ancora oggi, nel 2010, dopo che negli anni Settanta e negli anni Ottanta una legislazione molto innovativa ha portato il nostro Paese

a elaborare, e poi ad approvare, provvedimenti e leggi che sicuramente, da questo punto di vista, hanno dato una risposta positiva a questa forte discriminazione. Penso ad esempio alla legge n. 184 del 1983 – e alla legge del 2001 che l’ha modificata – ovvero a una legge approvata quasi 30 anni fa, quando fu appunto possibile pensare a una legislazione sulle adozioni legittimanti che facesse giustizia di quelle discriminazioni.

Proprio in quel momento, proprio 30 anni fa, un gruppo di giuristi – voglio ricordare fra tutti Carlo Alfredo Moro – tentò di mettere mano a quella riforma strutturale e a quel tribunale unico della famiglia – con competenze specializzate e con un’adeguata formazione della classe forense – che potesse prendere in carico, dal punto di vista giuridico, senza differenziazioni e senza discriminazioni, il problema delle relazioni familiari e delle conseguenze negative che molto spesso derivano dalle crisi di tali relazioni. Allora purtroppo non se ne fece niente, e ci troviamo ancora nella situazione di allora, perché molto spesso la politica – vorrei dirlo nella maniera più semplice – al di là dei impegni formali e delle chiacchiere non ritiene la famiglia una priorità.

Arriviamo dunque ad oggi e a questo provvedimento che, come hanno detto molto bene ed efficacemente la presidente Finocchiaro e la senatrice Serafini, non abolisce alcuna disuguaglianza e non rafforza alcuna tutela e alcuna protezione in favore dei minori. Non c’è infatti un’equiparazione delle garanzie, non c’è un provvedimento, un punto, un articolo che si prenda cura dell’equilibrio dei minori. Esso non razionalizza il sistema della giustizia, anzi in qualche modo mette in ombra il giudice minorile, e inoltre, voglio dirlo soltanto in un passaggio, non migliora i tempi della giustizia, che in questo modo verrebbero assolutamente peggiorati.

L’intenzione sembrerebbe quella di estendere anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati la competenza del giudice ordinario in luogo di quella del tribunale per i minorenni: infatti gli articoli 1 e 2 del disegno di legge mirano a disporre l’abrogazione della disposizione che rimette esclusivamente al padre l’adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili in caso sussista l’incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio e l’estensione delle norme sull’affidamento condiviso anche ai figli naturali di genitori che non convivono. Diversamente dai primi due articoli, l’articolo 3 non detta disposizioni sostanziali, ma tende a ridurre le competenze del tribunale dei minorenni in favore dei tribunali ordinari. Dubbi e perplessità solleva la modifica proposta con l’articolo 4 del disegno di legge in esame, intitolato «Disposizioni transitorie», il quale stabilisce che ai processi in corso avanti al tribunale dei minorenni si applichi l’articolo 710 del codice di procedura civile, ovvero lo stesso che a regime andrebbe applicato ai procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori trasferiti al tribunale ordinario. Il mero richiamo all’articolo 710 del codice di procedura civile, che affida alla camera di consiglio la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione coniugale, è del tutto insufficiente, inadeguato e mantiene comunque distinto il rito processuale tra figli legittimi e figli naturali.

Sostanzialmente, quindi, il testo decide di non risolvere un reale problema che investe il contenzioso avanti al tribunale dei minorenni, ovvero l'assenza di procedure adeguate alla materia trattata, e di conseguenza di non garantire un'effettiva parità ed uguaglianza sul piano della tutela processuale.

Nei mesi scorsi, insieme ad alcuni colleghi, tra cui i senatori Andria e Mariapia Garavaglia, ho presentato un disegno di legge che persegue la medesima finalità di assicurare il principio dell'eguaglianza dei diritti tra figli legittimi e figli naturali che, pur sancito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, non è stato affermato in modo assoluto, per cui numerose discrepanze persistono nel nostro ordinamento.

In particolare, esso interviene a modificare gli istituti della parentela e della successione ereditaria dei figli naturali al fine di eliminare le evidenti e odiose discriminazioni degli stessi rispetto ai figli legittimi. (*Applausi della senatrice Baio*). Sto parlando di bambini – lo diceva prima la senatrice Serafini – che non hanno diritto oggi ad una piena e legittima parentela, ad un nonno, ad uno zio. La mancanza di una norma che riconosca espressamente tale legame non solo contrasta con il comune sentire – perché è impensabile che un nonno non si senta pienamente e legittimamente tale rispetto ai figli di suo figlio – ma anche con altre disposizioni codicistiche, che pure danno rilevanza alla parentela naturale. Il riconoscimento del figlio naturale produce l'effetto di conferire allo stesso uno stato giuridico che lo rende partecipe della famiglia del genitore che lo ha riconosciuto ed è tale da dare un'armonia ed un equilibrio al bambino e alla sua famiglia.

Appare, pertanto, davvero doveroso prevedere espressamente questa partecipazione, sancendo il principio che il figlio riconosciuto è senz'altro parente dei parenti del suo genitore. Il riconoscimento dovrà produrre effetti anche nei riguardi dei parenti del genitore che lo effettua, individuando espressamente la parentela naturale come vincolo giuridicamente rilevante anche ai fini successori, con conseguente eliminazione della cosiddetta facoltà di commutazione dell'eredità in capo ai figli legittimi nei confronti dei figli naturali.

Sono norme da modificare, ormai insopportabili nel 2010 nel nostro Paese. È questa la ragione – lo dico ai pochi colleghi rimasti e alla Presidente – per cui abbiamo chiesto che il provvedimento potesse tornare ad essere esaminato in Commissione, potesse diventare elemento di confronto tra diverse posizioni, che però non credo diametralmente opposte o diverse, perché rispetto all'amore per i bambini non penso ci sia né colore politico né differenziazione. Il riesame in Commissione avrebbe potuto consentire di mettere mano alla norma. Dopo di me parleranno anche altri colleghi – alcuni l'hanno già fatto – per spiegare il motivo per cui anche questo provvedimento non avrà l'efficacia che si prevedeva potesse avere. Non potrà risolvere neanche questa discriminazione a carico dei bambini: quella di vedere aumentare dolore a dolore, sofferenza a sofferenza, in caso di separazione dei genitori che non sono sposati.

La questione andrebbe affrontata diversamente, individuando una riforma organica, costituzionalmente orientata, che ponga sì fine all'insopportabile frammentazione delle competenze giurisdizionali e disciplinari compiutamente tutti gli aspetti sostanziali e processuali in tema di famiglia – sia legittima che di fatto – dal punto di vista del minore, mediante l'istituzione di un tribunale unico della famiglia con competenze specializzate e prevedendo altresì un'adeguata formazione della classe forense, eventualmente istituendo un apposito albo di avvocati specializzati.

Credo che il Senato oggi abbia perso un'occasione positiva per far compiere al nostro Paese un ulteriore passo avanti in termini di civiltà e di accoglienza delle persone più deboli. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli allievi dell'Istituto superiore di istruzione classica e tecnica «Vitruvio-Tallini», sezione geometri, di Formia (Latina), che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti! (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1211-1412 (ore 17,32)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

È iscritta a parlare la senatrice Baio. Ne ha facoltà.

BAIO (*PD*). Signora Presidente, mi rivolgo in modo particolare alla Sottosegretario che rappresenta il Governo, alla relatrice e al Presidente della Commissione giustizia perché credo che questa sia una delle pochissime materie sulle quali potremmo arrivare ad una decisione condivisa. Sono convinta, dopo aver ascoltato anche gli interventi delle colleghe della mia parte politica, che esiste un sentire comune su questo argomento, e ciò è molto positivo.

Mi sento legittimata ad intervenire perché, nella mia prima legislatura, quella dal 2001 al 2006, sono stata correlatrice, come rappresentante della Commissione infanzia, sul disegno di legge sull'affido condiviso, che oggi è legge. Sapevamo benissimo che quella legge era, ed è ancora, lacunosa, che presenta delle mancanze; però in quell'occasione abbiamo scelto di approvare una norma che stabilisse un principio cardine, quello della bigenitorialità. Ricollegandomi a quel principio, mi rivolgo con umiltà – non essendo un'esperta di leggi, ma conoscendo profondamente questa materia – alla relatrice, per dirle che, sebbene la maggioranza non intenda riesaminare il testo in Commissione, dobbiamo almeno cercare di licenziare un disegno di legge migliore rispetto a quello che oggi è sottoposto all'attenzione dell'Aula.

Desidero ricordare due articoli della Costituzione, l'articolo 29 che parla di famiglia, e l'articolo 30 che parla di genitori, per sottolineare che i Padri costituenti, con la loro lungimiranza, di fronte ai figli, hanno

parlato di genitori e non di famiglia, anticipando quella che oggi è per alcuni una realtà, cioè la genitorialità in assenza di un vincolo matrimoniale civile.

Il nostro obiettivo è porre fine a una diseguaglianza, e sul punto *nulla quaestio*, perché siamo tutti d'accordo. Anzi, mi permetto di dire che, interpretando chi sta fuori dall'Aula (mi sento infatti espressione di quelle persone, come credo molti di noi), possiamo affermare che è assurdo ed incomprensibile che sopravviva ancora una differenza di questo tipo. Non è certo questa la *ratio* della norma.

Allora, considerato che è questo il motivo che ci spinge a discutere in quest'Aula sul disegno di legge in esame, dobbiamo tenere presente che ci troviamo di fronte a minori, a bambini i cui genitori hanno fatto una scelta, sulla quale possiamo essere d'accordo o meno, ma che non compete a noi giudicare, perché loro non hanno interpellato lo Stato. Lo Stato è interpellato solo perché quei genitori hanno messo al mondo un figlio, e noi vogliamo che a quel bambino e a quella bambina vengano riconosciuti tutti i diritti e i doveri anche quando tra i due genitori venga a mancare la condizione di convivenza. E chi meglio di un giudice esperto può intervenire in questa materia? Credo che ognuno di noi, nella sua rete di conoscenze, abbia persone che purtroppo hanno vissuto una condizione di separazione; purtroppo, siamo tutti a conoscenza dei gravi conflitti che si verificano (non quelli tra i coniugi, perché non ci riguardano) e che, in alcuni casi, arrivano a determinare situazioni patologiche, mentre in altri, fortunatamente, si limitano a causare una condizione di sofferenza nei figli.

Di fronte alla complessità che queste situazioni presentano, che nei casi di convivenza è per alcuni aspetti superiore rispetto a quella dei casi in costanza di matrimonio (per la quale vige una legislazione giustamente garantista verso il minore, che i diritti non li deve neanche richiedere perché gli vengono riconosciuti a prescindere) chi meglio di un giudice specializzato può affrontare e valutare la materia?

Ho solo accennato la materia per titoli, senza entrare nello specifico delle singole casistiche, però credo che di fronte a questa fotografia noi dobbiamo dare una risposta, individuando un giudice competente, un giudice altamente specializzato. Lo vogliamo chiamare «tribunale della famiglia»? In quel caso però, per contemplare anche la fattispecie prevista dall'articolo 30 della nostra Costituzione, dobbiamo aggiungere anche «e dei genitori», in quanto credo che oggi vogliamo affrontare soprattutto quella fattispecie. Chiamiamolo come vogliamo; l'importante è che oggi o domani, o la settimana prossima – non chiedo un rinvio *sine die* – entro un termine circoscritto l'Aula assuma una responsabilità precisa per individuare il giudice specializzato che deve affrontare con competenza e risolvere quei casi che sono risolti in costanza di matrimonio. Mi riferisco alla circostanza in cui i genitori hanno fatto una scelta diversa e i bambini rischiano di essere discriminati.

Ho richiamato il buon senso perché una buona legge su una materia del genere è frutto del buon senso. Interpretando anche il consenso origi-

nario che una parte del nostro Gruppo ha espresso, credo che qui, oggi, dobbiamo far uscire una legge diversa da quella che è arrivata in Aula. Mi auguro che ci possiamo stringere la mano con senso di responsabilità ed approvare una legge migliore, che risponda davvero a quei bambini, i cui genitori hanno scelto di non sposarsi ma che devono godere degli stessi diritti di cui godono gli altri. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G100 e G101. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, senatrici e senatori, credo che da una parte e dall'altra ci stiamo nascondendo dietro l'ipocrisia, che per certi versi è stata anche palesata poco fa dalla relatrice. Questo disegno di legge, che comunque mi auguro venga approvato, non risolverà le discriminazioni che esistono tra i figli nati dentro e i figli nati fuori dal matrimonio. La discriminazione resterà anche soltanto nei termini: «figli naturali» e «figli legittimi». Resterà anche nel rito che poi seguirà se affidassimo tutta la competenza tribunale ordinario, perché comunque da una parte e dall'altra i riti saranno diversi anche nel caso che sia lo stesso tribunale ad affrontarli; quindi non sarà la rivoluzione, non sarà la fine delle discriminazioni tra figli naturali e legittimi. Certo è che sarà la fine di una discriminazione per cui dalla condizione di figli naturali e legittimi discende l'attribuzione della competenza in capo a due tribunali diversi.

C'è anche un'altra ipocrisia: quella di chi sostiene che improvvisamente questo Parlamento in una settimana, un mese o due mesi riesca ad affrontare quello che da decenni non riesce a risolvere, cioè la riforma del diritto di famiglia; abbiamo sentito i temi delicatissimi toccati giustamente poco fa dalla senatrice Serafini. Se volete ve ne faccio un elenco; anch'io mi aggiungo al sollecitare altri temi che dovrebbero essere affrontati, e *in primis* anche le argomentazioni della senatrice Baio potrebbero essere utilizzate per sostenere la necessità di una legge che vada ad intervenire, per esempio, sulle coppie di fatto, sulle unioni civili.

Siamo sicuri che in una settimana siamo in grado di fare una legge sulle coppie di fatto e che ponga fine alla discriminazione dei figli nati dentro e fuori del matrimonio? Siamo sicuri che questo Parlamento, come sosteneva la capogruppo Finocchiaro, sia pronto per affrontare tutti gli argomenti del diritto di famiglia? Le adozioni dei *single*? Siamo davvero pronti? Magari, me lo auguro, ma proprio non ne vedo le possibilità. Siamo in grado di affrontare il divorzio breve? Il problema del doppio cognome che vede un passaggio da una Commissione all'altra, di legislatura in legislatura, ed attualmente è arenato alla Camera, quando nella legislatura scorsa si era arenato al Senato, ma sempre arenato resta? Un argomento in realtà che dovrebbe essere davvero di facile trattazione.

Siamo, ad esempio, in grado di affrontare i matrimoni *gay*? Oppure, come abbiamo proposto nell'ordine del giorno G101 e anche con degli emendamenti, un altro argomento che dovrebbe essere facile da affrontare

è la possibilità per i «figli incestuosi» di essere riconosciuti. Siamo in grado di affrontare tutti questi argomenti? Sinceramente me lo augurerei, ma non lo vedo possibile.

Allora, a fronte di questo bene, di questa soluzione ottimale del rimettere mano alla riforma del diritto di famiglia, credo che intanto qualche piccolo pezzettino per cercare di eliminare alcune disparità e discriminazioni forse sarebbe anche utile farlo. Faccio un esempio. Quanti di noi per esempio propongono piccoli interventi sulle leggi, piccole modifiche del codice penale o civile? Noi radicali abbiamo depositato tanti piccoli disegni di legge, ma sugli argomenti che citavo prima: l'adozione dei singoli, il divorzio breve, il doppio cognome, i figli incestuosi, i matrimoni gay. Poi abbiamo anche depositato un disegno di legge più complessivo: un volume intero che affronta invece *tout court* il diritto di famiglia per una sua revisione completa. Tuttavia, per amore di rivedere tutto il diritto di famiglia non bisogna trascurare i piccoli passi verso la fine delle discriminazioni tra i figli naturali e di legittimi.

Senatori e colleghi del PD, non riesco ancora a capire perché bisogna rimandare in Commissione questo testo per comunque non portare a casa la fine di questa discriminazione tra figli legittimi e figli naturali. Vi faccio un esempio: attualmente, ho una figlia naturale; se invece fossi sposata avrei una figlia legittima. Se io e il mio compagno ci lasciamo, dipende: le cose cambiano se siamo o non siamo sposati. Fa molta differenza poi anche, ad esempio, se siamo residenti in due città diverse. Se io e il mio compagno siamo sposati e decidiamo di separarci andiamo al tribunale ordinario; se sono residente ad Arezzo ho il mio tribunale lì e dunque mi rivolgo al mio avvocato di fiducia – o ci rivolgiamo, se almeno riusciamo a metterci d'accordo su questo, ai nostri avvocati – e andiamo al tribunale di Arezzo, con una serie di agevolazioni nel far questo. Se siamo residenti a Firenze, andiamo al tribunale ordinario di Firenze, se siamo sposati; se invece non siamo sposati, se io e il mio compagno risiediamo a Firenze, andiamo al tribunale dei minori, che a Firenze c'è; se siamo residenti ad Arezzo, dobbiamo andare a Firenze.

Credevo che già questo sia un segnale che ci sia qualcosa che non funziona, perché è evidente che la coppia che si separa, se non è sposata, avrà dei tempi di attesa più lunghi, dovrà spostarsi per accedere al tribunale, dovrà scegliere un avvocato a caso in una città che non è la propria, oppure pagare la trasferta al proprio avvocato locale, o ancora pagare il proprio avvocato e in più l'avvocato domiciliatario. Io credo che questi siano problemi pratici che vanno ricordati quando si fa un elogio del tribunale per i minorenni. I tribunali ordinari sono 165, ben più delle Province: i tribunali per i minorenni sono 29, sedi distaccate incluse. È un'argomentazione banale, direte, che interessa soltanto alle coppie? Non credo, perché poi le coppie sono quelle che hanno anche questi figli e che su di essi riversano tutte queste problematiche.

Insomma, davvero io credo sia giusto che questo disegno di legge in qualche modo vada avanti.

Abbiamo presentato anche due ordini del giorno che sottolineano quello che dicevo all'inizio: certo, non è la riforma del codice della famiglia, si poteva fare di più, si potevano aggiungere altre cose ed eliminare altre discriminazioni che sempre riguardano i figli. Ne abbiamo sottolineate due negli ordini del giorno: uno in particolare riguarda i figli naturali e i figli legittimi e il fatto che nel nostro ordinamento rimane una differenza, ad esempio, nella materia ereditaria. L'articolo 537, terzo comma, del codice civile prevede un anacronistico e ingiustificato meccanismo dal quale può derivare l'esclusione dei figli naturali dall'eredità e la traduzione del loro diritto in un equivalente economico senza assunzione della qualità di erede.

L'articolo 565 del codice civile, a sua volta, non riconosce un rapporto di parentela tra fratelli naturali: si tratta di una norma che è stata oggetto di dichiarazioni di incostituzionalità, ma la Corte costituzionale, nell'affermare il principio, l'ha modificata solo in parte, sostenendo che compete al legislatore una riforma integrale di essa. Lo ha scritto già nel 1979, ma siamo ancora qui e questa discriminazione non è stata cancellata.

Quindi, in attesa di una riforma del diritto di famiglia (e tutti saremmo ben lieti che finalmente la legge italiana si adeguasse alle organizzazioni che si sono date i singoli cittadini italiani, che non vedono più soltanto la famiglia in quanto composta da moglie, marito e figlio legittimo, che si esaurisce in questo piccolo nucleo uomo, donna e bambino, o magari due bambini: nel tempo, la società si è data altre forme di organizzazione che la legge italiana non riconosce), nell'attesa di questi riconoscimenti, credo che sia utile abbattere queste discriminazioni a piccoli colpi, come si fa con questa piccola legge che elimina la differenza di trattamento tra tribunali dei minori e tribunali ordinari.

L'altro ordine del giorno che devo illustrare in sede di discussione generale riguarda un argomento, mi verrebbe da dire, tabù o scabroso. Si tratta dell'incesto: ma non per parlare di questo in quanto tale, ma per affrontare il tema di come davvero in questo caso le colpe, anzi in questo caso i peccati, dei genitori ricadono sui figli. I figli incestuosi sono gli unici a cui è negato un diritto basilare, la possibilità di assumere uno *status filiationis*, il diritto ad essere riconosciuti. Altra cosa poi può essere chi avrà la potestà genitoriale, chi se ne dovrà far carico, chi ne dovrà assumere la responsabilità; l'incesto, la violenza sono tutt'altra cosa. Ma certo è che quei figli, che non hanno alcuna colpa di essere nati da quei due genitori, sono gli unici che nel nostro codice civile non possono essere riconosciuti, a meno che uno dei due genitori dica che al momento del concepimento non sapeva di stare commettendo un atto incestuoso. Solo dietro a questo paravento di ulteriore ipocrisia gli si può permettere di riconoscere il figlio.

Ecco, credo che questi argomenti sarebbe utile che venissero trattati e affrontati, e mi auguro che anche nel trattare gli ordini del giorno ci sia poi una presa di coscienza che esistono questi casi. Saranno pochi? Non importa, è bene che il nostro codice venga ripulito da un'impostazione se-

condo la quale esistono dei peccati e delle colpe, e in questi casi colpe e peccati dei genitori ricadono poi sui figli. (*Applausi dei senatori Perduca, Bubbico e Micheloni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

* DELLA MONICA (PD). Signora, Presidente, soltanto per puntualizzare qualcosa che nel rapporto corretto tra maggioranza e opposizione credo debba sempre esistere: la correttezza. Questo provvedimento avrebbe voluto assicurare uguale tutela giuridica ai figli legittimi e ai figli naturali, ma introduce una nuova discriminazione processuale tra loro e non attribuisce a tutti i minori un giudice specializzato. Le cose non sono andate, presidente Berselli, come lei ricordava, me lo consenta.

In realtà, il Governo aveva annunciato la presentazione del disegno di legge sul tribunale della famiglia; ma dico di più, non soltanto la sottosegretaria Casellati se ne era fatta carico ma lo stesso Ministro della giustizia, nella sua comunicazione al Senato del 20 gennaio 2010, nel programma di Governo, aveva assunto un formale impegno di presentare entro brevissimo tempo il disegno di legge per un'organica riforma in materia di famiglia e di minori, quindi il tribunale della famiglia. Posso leggermi gli atti relativi ma ve li vorrei risparmiare; gli impegni del Ministro sono nel Resoconto della seduta n. 317 dell'Assemblea del 20 gennaio 2010. Ed è proprio questo impegno ad avere spinto ad una firma congiunta del disegno di legge in esame. Ma questa proposta doveva naturalmente essere accompagnata da una ben altra riforma, complessiva, organica. Nel corso del dibattito che abbiamo svolto in Commissione sono stati discussi gli stessi argomenti e gli stessi emendamenti che sono stati presentati dal Partito Democratico per l'Aula.

Alcuni dei nostri emendamenti, in Commissione giustizia sono stati parzialmente recepiti dalla maggioranza. Quindi tutti abbiamo deciso di rallentare l'*iter* di approvazione del provvedimento proprio per consentire una riforma organica, perché era importante istituire il tribunale della famiglia un giudice finalmente in grado di applicare una legislazione a tutela dei diritti della famiglia, delle persone e dei minori. Quindi, ripeto, il corso dell'approdo in Aula era stato sospeso, il provvedimento era stato trattenuto in Commissione giustizia, d'intesa con la sottosegretaria Casellati. Ricordo benissimo tutto questo *iter*. Poi improvvisamente il disegno di legge rivive e arriva in Aula.

Ed è chiaro che si vuol dare vita ad una riforma parziale che interviene drasticamente sulle competenze del tribunale dei minori. Questo ci lascia sorpresi e amareggiati, proprio perché vi è da parte del PD la volontà di contribuire ad una riforma molto attesa sia per un'insopportabile frammentazione delle competenze giurisdizionali sia per la necessità di un giudice specializzato e continuamente formato, competente per tutta la materia relativa ai diritti della persona, minorenni o adulti, o della famiglia nel suo complesso, legittima o di fatto, con il proposito di abbattere

una discriminazione immorale e incostituzionale tra figli legittimi e naturali. Questa volontà condivisa e forte doveva trovare un diverso sbocco.

Ecco la ragione per cui oggi insistiamo per una riforma organica e riteniamo che questo disegno di legge, una volta tradotto in legge, non riesca a garantire la tutela effettiva dei diritti che consiste in una effettiva parificazione dei diritti dei figli naturali e dei figli legittimi.

La disparità che si creerebbe in sede processuale finirebbe con l'incidere ancora di più sotto il profilo discriminatorio sottraendo ad un giudice specializzato, qual è il giudice costituito dal tribunale per i minori, una competenza a favore del tribunale ordinario che, come hanno già sottolineato i colleghi intervenuti per il PD non sempre è specializzato (di tribunali specializzati ce ne sono solo quattro in Italia) ed, oltretutto, deve agire con un rito inesistente e diverso di fatto da quello che si applica ai figli legittimi. Dunque l'approvazione della legge comporta una diversità dei diritti senza realizzare eguali diritti per soggetti che tutti vorremmo equiparare. Credo quindi che lo scopo che il disegno di legge dichiara di prefiggersi non si raggiunga.

Stando così le cose proponiamo di rinviare l'esame del disegno di legge in Commissione, o di sospendere l'esame in Aula perché si possa fare quell'ampia riforma condivisa, che restituisca fiducia e certezza, nel pieno rispetto delle norme costituzionali, e consenta di riconoscere al diritto di famiglia e minorile una sua assoluta importanza in una società come quella attuale sempre più complessa, sempre più piena di problemi.

Poco importa, come diceva giustamente la presidente Finocchiaro, che il giudice si chiami tribunale per i minori o giudice ordinario purché sia un giudice specializzato in grado di affrontare con competenza problematiche complesse e delicate.

Poiché questa evoluzione non si è compiuta e poiché improvvisamente è stato rimesso in pista un disegno di legge che era stato messo in *stand by* (ripeto, soltanto il 10 gennaio di questo anno il Ministro della giustizia si era formalmente impegnato a fare istituire il tribunale della famiglia e la sottosegretaria Alberti Casellati più volte aveva dimostrato la sua convinzione in argomento) noi non possiamo che ribadire in questa sede che siamo disponibili ad un confronto, a partecipare alla elaborazione di norme, anche velocemente, per dare una effettiva tutela, un'effettiva parità di diritti ai figli naturali ed ai figli legittimi. E la tutela per i minori discende anche dalla specializzazione del giudice.

Questa è la ragione per cui sono voluta intervenire. Non mi dica, presidente Berselli, che ero d'accordo e che non ho tentato di correggere il disegno di legge e rallentarne l'*iter* in favore di una riforma organica. (*Commenti del senatore Berselli*). È agli atti Presidente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Allegrini. Ne ha facoltà.

ALLEGRI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono talmente evidenti le ragioni ispiratrici dell'importante modifica al codice civile che andremo ad introdurre con l'approvazione del disegno di legge oggi all'esame del Senato che sembrerebbe superflua qualsiasi disquisizione, dissertazione o considerazione politica sui molti temi sottesi a questo provvedimento: l'eguaglianza di tutti i cittadini, tali solo per il fatto di essere nati, il riconoscimento dell'evoluzione del concetto di famiglia, la massima tutela dovuta dal complesso delle norme ai minori, la necessità di semplificazione, inequivocabilità e velocizzazione dei procedimenti che riguardano la genitorialità genericamente intesa (anche se sarebbe più corretto parlare di bigenitorialità) e vieppiù nei particolari casi di filiazione naturale, di separazione dei coniugi, voglio aggiungere, e in quei rari casi di filiazione incestuosa della quale ancora oggi abbiamo difficoltà a parlare e ragionare.

Non credo si debba oggi affrontare il tema di come e se la legge n. 54 del 2006, quella comunemente detta dell'affido condiviso, abbia raggiunto l'obiettivo ambizioso della sua premessa, e cioè «il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi». A quanto afferma la gran parte del mondo forense sembra che ciò non si sia affatto realizzato. Ma è in Commissione giustizia del Senato un disegno di legge su questo tema: ne parleremo, ne discuteremo e comprenderemo le ragioni della disapplicazione, del fallimento o del rilancio dell'affido condiviso. È importante invece che oggi qui, con la modifica degli articoli 316 e 317-bis del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso, venga a cessare una sorta di non voluta, ma reale discriminazione su questo tema in relazione ai figli nati fuori del matrimonio.

Permangono molti altri temi, quali il riconoscimento del minore, l'attribuzione del cognome, le autorizzazioni per i matrimoni tra minori, la decadenza e la reintegrazione della potestà, la rimozione e la riammissione nell'esercizio dell'amministrazione del genitore (per citarne alcuni), sui quali, lo sappiamo, si potrà intervenire solo in sede di riforma organica e sistematica.

Affermiamo così un fondamentale principio di uguaglianza dei cittadini costituzionalmente garantito; principio di uguaglianza che appare ancora più costitutivo dell'ordine civile quando il soggetto è un minore, un bambino, un figlio, voluto o non voluto, un essere umano, una persona dalla fragile personalità in evoluzione e formazione. Ancor più fragile proprio perché, magari, non ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia tradizionale, quella giustamente sancita e tutelata dall'articolo 29 della nostra Costituzione, quella famiglia in cui non solo ci si può sentire affettivamente, emotivamente e socialmente protetti, ma anche ogni garanzia giuridica è blindata e chiaramente riconosciuta.

Le preoccupazioni a suo tempo manifestate dall'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia, in parte recepite, appaiono oggi politicamente superate dall'ampia convergenza su questa legge, che

era stata manifestata da tutti i membri della Commissione giustizia (e mi auguro che sia così anche in Aula).

Da una iniziale preoccupazione di soluzione minimalista rispetto alla necessità di un'ampia riforma, molto attesa dopo quella epocale del 1975 del diritto di famiglia, troviamo oggi qui la sintesi per un intervento che sana un grave *vulnus* del nostro ordinamento, che peraltro ha determinato criticità dovute ai tempi di intervento del tribunale dei minorenni, alle scarse garanzie del rito, ai conflitti e alle parcellizzazioni di competenza.

È questa una miniriforma a costo zero, più volta affrontata senza successo in precedenti legislature, che non solo mette fine ad un'intollerabile situazione di incertezza e di giustizia negata, ma che comporta di per sé un decongestionamento dei tempi e dei costi. Saremo così in grado di scongiurare una serie di incidenti processuali in conseguenza del doppio regime, così come potrebbero configurarsi a seguito dell'ordinanza n. 8362 del 2007 della Corte di cassazione.

Certo è che tutti auspichiamo, come anche il Governo ha più volte annunciato, l'istituzione di un tribunale per la famiglia, unico e a competenza esclusiva per le persone, i minori e la famiglia; una riforma complessa di natura ordinamentale e procedimentale, che, probabilmente, potrà presto inserirsi nel complesso della riforma della giustizia. Una riforma che dovrà necessariamente tener conto dell'esperienza e dell'alta professionalità maturata all'interno del tribunale dei minori, che non realizzi semplicemente una sezione specializzata del tribunale ordinario, ma un tribunale che abbia competenza civile e penale.

Una riforma che, partendo dalla Convenzione dei diritti del fanciullo dell'ONU del 1989, riguardi ogni procedimento della persona in età evolutiva. Una riforma che metta al centro l'interesse primario del fanciullo, del minore, che da un lato tenga conto della evoluzione sociale e culturale in atto, che va sbilanciandosi verso il diritto alla libertà dei soggetti adulti, che sperimentano forme di vita familiare sempre più varie e flessibili, ma che dall'altro lato rafforzi la tutela dei soggetti deboli, i minori, che rischiano di uscirne frustrati e penalizzati.

Già la Corte costituzionale in prossima successione alla promulgazione della legge di riforma del 2001, in una complessa sentenza, la n. 1 del 2002, rilevò come non si possa non considerare il minore parte nei procedimenti limitativi e ablativi della potestà (a maggior ragione quando si parla di adottabilità) e quindi ritenere necessario che il minore in questi procedimenti abbia una rappresentanza autonoma dai propri genitori con i quali si trova in conflitto di interessi.

Credo che contestualmente vada rimessa al centro dell'azione politica la famiglia, come cellula della società, come luogo di relazioni dinamiche e non somma di diritti e di doveri (grave sarebbe limitarla a questo), come punto di riferimento incrollabile di una stagione infantile, adolescenziale, ma, in realtà, di una vita intera; come istituto giuridicamente tutelato che riproduce nella convivenza stabile del padre, della madre e dei propri figli, paradigmi del diritto naturale; con il ruolo fondamentale dei nonni, ancor più importanti nei casi di filiazione naturale e di genitori separati, dei

quali di qui a breve parleremo quando il disegno di legge di modifica sul diritto di visita, attualmente in Commissione giustizia, arriverà in Aula.

Eppure in questi ultimi decenni moltissimo è stato fatto: si è voluto restituire dignità ad ogni *status* che potesse apparire socialmente debole o discriminabile, nella sostanza e nella forma, *verba sunt substantia*. Così come per esempio in tema di lavoro non più spazzini o domestici, ma operatori ecologici e colf, in tema di disabilità non più ciechi o sordi, ma non vedenti o non udenti e comunque diversamente abili, così in tema di filiazione non più figli illegittimi, ma figli naturali, come introdotto dalla riforma del 1975.

Ma l'Italia che oggi fotografiamo – mi rifaccio a quanto ha affermato in conclusione la relatrice – è assai lontana da quella magistralmente interpretata da Marcello Matroiani e Sofia Loren in «Matrimonio all'italiana» e non è nemmeno quella che sceglie la figlia naturale del più popolare cantante degli anni '60 come *testimonial* di uno *status* e di una possibile rivalsea. Al legislatore non è dato prevenire i fenomeni sociali ma fotografarli e, non appena il fotogramma è passato, fotografarli ancora per correggere, come in questo caso, gli errori fatti.

L'Italia che dovremo andare a fotografare a breve, con nuove norme e tutele, è quella delle famiglie allargate o multietniche, che si confronta con nuove povertà di genitori separati, se è vero che il sindaco di Roma ha inaugurato una casa di accoglienza per padri separati indigenti; è quella realtà, e concludo, che sempre più farà i conti con il progresso della scienza e della bioetica che va ben oltre il test del DNA e apre nuove pericolose frontiere e nuove problematiche che gravano sulla famiglia, sull'essere genitori o madri e padri, che forse è ancor diverso, e sull'essere compiutamente figli. (*Applausi dal Gruppo PdL, del senatore De Angelis e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.

GALLONE, *relatrice*. Signora Presidente, rinuncio ad intervenire in replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, signori senatori, negli ultimi anni l'evoluzione del costume sociale ha determinato notevoli mutamenti: penso all'immigrazione e alla globalizzazione. Anche la famiglia è cambiata e sta ancora cambiando: penso ai giovani e al loro modo di rapportarsi con gli adulti.

Famiglie e minori quindi sono stati investiti negli ultimi decenni da mutazioni e cambiamenti radicali. L'aumento delle separazioni e dei divorzi, il crescente numero di matrimoni tra persone di diversa nazionalità, il diffondersi del nuovo istituto dell'affidamento familiare, la riforma del codice civile in materia di affidamento condiviso della prole stanno deli-

neando nuove questioni in tema di famiglia, in cui è inevitabile una nuova sensibilità per le problematiche che attengono ai minori e ai loro diritti. Tutto questo non può non trovare un quadro di riferimento, non solo giudiziario, capace di assistere e promuovere i diritti della famiglia, i diritti dei suoi componenti, con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti.

Di fronte a tali mutamenti la famiglia e i minori hanno oggi in Italia un quadro di riferimento nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria assai frammentato. La proposta legislativa oggi in esame è frutto di un lavoro parlamentare attento, approfondito, competente svolto dalla Commissione giustizia, e mira a risolvere il problema della inaccettabile parcellizzazione delle competenze fra il tribunale dei minori e il tribunale ordinario nei procedimenti relativi all'affidamento dei figli; parcellizzazione che è fondata unicamente sulla diversa qualificazione dei soggetti coinvolti quali figlio nato all'interno o al di fuori del matrimonio. Ed è questa la vera disparità. È questa la vera discriminazione.

È un provvedimento che afferma con forza il principio in virtù del quale tutti i figli minori, siano essi i figli naturali o i figli legittimi, devono avere la stessa tutela, la più ampia, equa e profonda possibile, sul presupposto che la condizione giuridica dei genitori in relazione al vincolo coniugale non può determinare una condizione diversa, non può determinare differenze nel trattamento giuridico dei figli. È un concetto che è stato più volte ribadito anche dalla Corte costituzionale.

Devo sottolineare che l'approvazione di questo provvedimento costituisce un primo passo importante nella direzione di una più generale unificazione della materia, come ha sottolineato del resto la senatrice Gallone, che da un punto di vista processuale dà anche ampie garanzie di contraddittorio e quindi ampie tutele. È per questo che ne auspico l'approvazione.

Ritengo – l'ho detto più volte anche in Commissione giustizia – che questo provvedimento sia solo anticipatorio di una più completa e generale sistemazione della disciplina, che si potrà realizzare solo attraverso il disegno di legge allo studio del Governo che istituirà il tribunale della famiglia. Questo nuovo istituto, che si avvarrà, lo ripeto ancora, di giudici, avvocati specializzati, esperti in una disciplina che richiede sempre conoscenze specifiche e sensibilità, porterà a giudizi più snelli e rapidi e ad una giurisprudenza più uniforme. Il nuovo istituto costituirà poi ciò che è stato richiesto da più parti con voce forte, decisa, vale a dire quel terreno utile a superare quella che anche noi consideriamo l'anacronistica disciplina dei diversi *status* di figlio legittimo e naturale; disciplina che caratterizza purtroppo ancora oggi, del tutto inopinatamente, l'ordinamento giuridico italiano. È stato sottolineato più volte, e lo pensiamo anche noi con forza, che i figli devono essere uguali, i figli non devono avere aggettivazioni e nessuna discriminazione. I figli sono figli e basta. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,13)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

VICARI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GALLONE, *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G100, a firma dei senatori Poretti e Perduca, il parere è favorevole a condizione che venga accettata la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo: a valutare la possibilità di realizzare l'uguaglianza...».

Stesso discorso vale per l'ordine del giorno G101. Anche in questo caso, il parere è favorevole, a condizione che nel dispositivo si usi l'analoga formulazione: «impegna il Governo: a valutare la possibilità di favorire...».

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, accetta la nuova formulazione proposta dalla relatrice e dalla signora Sottosegretario?

PORETTI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2) e G101 (testo 2) non verranno posti in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, in realtà, gli emendamenti tendenti a premettere articoli all'articolo 1 che portano la mia firma riguardano la possibilità del riconoscimento dei figli incestuosi. Al riguardo desidero ringraziare sia la relatrice che la rappresentante del Governo che hanno fatto proprio l'impegno a revisionare l'articolo 251 del codice civile per permettere ai figli incestuosi di assumere uno *status filiationis*. In

realtà, si potrebbe già fare approvando uno dei tre emendamenti che abbiamo presentato sulla materia. Con l'emendamento 01.101 si chiede l'abrogazione dell'articolo 251 del codice civile; con il successivo, lo 01.102, si permette *tout court* la possibilità del loro riconoscimento, mentre con il terzo emendamento, lo 01.103, si riconosce la possibilità al giudice di autorizzare il riconoscimento avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Si tratta di tre possibilità che diamo subito all'Aula di dare seguito con il voto che ci sarà tra pochi minuti all'ordine del giorno accolto dal Governo.

Gli altri emendamenti li abbiamo presentati pur essendo, in qualche modo, collaterali al testo. Li illustro tutti in quest'unico intervento.

L'emendamento Tit. 1 riguarda il titolo del disegno di legge e si propone di aggiungere dopo la parola: «potestà» le seguenti: «e responsabilità», il che risponde all'esigenza di adeguare la nostra normativa alle indicazioni della Convenzione di Bruxelles II del 2003 che segnala l'esigenza di abbandonare il termine potestà per definire il rapporto tra genitori e figli, sostituendolo con quello di responsabilità genitoriale. È evidente infatti che, mentre il primo sottolinea i diritti degli adulti, il secondo mette in evidenza i loro doveri nei confronti della prole. È anzi da notare che l'emendamento interviene nel modo più sobrio possibile, evitando di sostituire un termine con l'altro – come sarebbe stato più rigoroso fare – ma limitandosi ad affiancare il secondo al primo, proprio con l'intenzione di restare il più aderenti possibili alla formulazione originaria.

L'adeguamento, d'altra parte, trova la sua prima e immediata applicazione con l'emendamento al testo 01.104, che sottolinea la nuova ottica nella relazione tra figli e genitori, assicurando ai primi il mantenimento di una doppia protezione anche dopo la rottura del legame di coppia fra i genitori. Si tratta dunque, per quest'emendamento, come per gli altri, della volontà di far rientrare i figli nati da coppie non coniugate all'interno di un sistema di tutele non virtuale, non nominalistico, ma rigorosamente formulato allo scopo di offrire effettive e concrete garanzie.

È questo il motivo, ad esempio, per il quale il termine «cura» è stato separato dagli altri tre di cui all'articolo 30 della Costituzione. L'assegnazione di compiti di cura a ciascun genitore, infatti, è esattamente la modalità che realizza il cambiamento rispetto al passato, in cui un genitore poteva liberare se stesso da ogni incombenza accontentandosi di dare del denaro all'altro affinché quest'ultimo provvedesse ad ogni necessità dei figli. Spesso questo ruolo lo ricopriva l'uomo: il marito versava – e versa tuttora – l'assegno mensile alla donna, alla madre, che prende i soldi ma poi, per altri versi, assolve a tutti i compiti.

L'ultimo emendamento, infine, approfitta dell'occasione di mettere mano al diritto di famiglia per correggere un'evidente e grave stortura dell'attuale formulazione in riferimento all'interesse morale e materiale della prole. Infatti ha senso ed è indispensabile proprio quando la norma, riferendosi genericamente ad altre decisioni, lascia il giudice privo di un criterio che le ispiri. Come è ben noto, non è la prescrizione diretta, come

l'affidamento condiviso, definito da specifiche norme di una legge *ad hoc*, ad avere bisogno di una guida per l'applicazione, ma ciò che residua, che non è esplicitamente normato e che fa riferimento soltanto a principi di carattere del tutto generale.

SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, l'emendamento 1.100 si propone di fissare a 12 anni – o anche ad età inferiore, se dotato di capacità di discernimento – l'età che deve avere il figlio minore per essere sentito dal giudice dei procedimenti che riguardino i contrasti dei genitori nell'esercizio della potestà genitoriale su questioni di particolare importanza.

Vorrei sottolineare al presidente Berselli, alla relatrice e al Governo che l'abbassamento dell'età a 12 anni costituisce un passo verso l'omogeneità con la normativa riguardante il divorzio e la separazione, altrimenti avremmo un trattamento diverso tra figli naturali e legittimi. I figli dei genitori coniugati sarebbero infatti auditi a 12 anni e gli altri a 14 anni, e quindi ci sarebbe una disparità. Inoltre, bisogna considerare le Convenzioni dell'Aja, le leggi sulle adozioni e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 – che abbiamo ratificato – secondo cui i minori vanno ascoltati appena sono in grado di discernere.

Dunque, l'emendamento tende a sanare una differenza di trattamento tra bambini nati da genitori coniugati e bambini nati da genitori non coniugati e aderire – assumendo la regola valida per la separazione dei genitori coniugati – al dettato delle Convenzioni internazionali dell'Aja. Quella prevista nel disegno di legge sarebbe dunque una discrepanza non comprensibile.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GALLONE, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 01.101, 01.102 e 01.103, a firma dei senatori Poretti e Perduca, avendo la sottosegretario Alberti Casellati accolto l'ordine del giorno G101 (testo 2) e ripromettendosi il Governo di valutare in maniera più approfondita e seria una materia così delicata, che impone senz'altro un lavoro mirato. Sull'emendamento 01.104, sempre a firma dei senatori Poretti e Perduca, il parere è contrario, perché si riferisce a provvedimenti riguardo ai figli, che sono sottintesi ed eventualmente riconducibili al disegno di legge di modifica in materia di affido condiviso.

Sull'emendamento 1.100, a prima firma della senatrice Serafini, il parere è contrario, perché la senatrice Serafini, senz'altro in buona fede, non si è accorta che, se da una lettura superficiale sembrerebbe che questo emendamento vada ad armonizzarsi e allinearsi alla normativa in materia di separazione – mi riferisco quindi all'articolo 155-*sexies* del codice civile – in realtà, esso scaricherebbe su bambini a mio avviso troppo piccoli delle responsabilità che sono attribuibili solo agli adulti.

Mi spiego: si tratta di due istituti completamente diversi, perché da un lato si parla di minori che abbiano compiuto 12 anni o che abbiano un'età anche inferiore ove capaci di discernimento, ma lo si fa in materia di separazione. Il bambino verrebbe cioè sentito in merito alla sua preferenza sul fatto di stare con la mamma o con il papà, visto che non è un «pacco postale». Nel caso specifico a cui si riferisce l'emendamento in esame si andrebbe invece ad abbassare l'età del minore da 14 a 12 anni – o anche meno – in riferimento all'istituto della potestà, che è una materia di cui il bambino, a nostro avviso, non ha un'effettiva e reale comprensione e percezione. A nostro avviso, ciò deve spettare all'adulto o ad un ragazzino con un'età di almeno 14 anni. (*Applausi del senatore Berselli*).

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 01.100 e, per i restanti emendamenti, parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.100, presentato dalla relatrice, tendente a premettere un articolo all'articolo 1.

È approvato.

Sugli emendamenti 01.101, 01.102 e 01.103 è stato rivolto dalla relatrice un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, conveniamo con alcuni degli argomenti espressi poco fa dalla relatrice relativamente agli emendamenti 01.101, 01.102 e 01.103, che pertanto ritiriamo.

Poiché conveniamo altresì sulla complessità dell'emendamento 01.104, sapendo che presto la Commissione dovrà esaminare un disegno di legge *ad hoc*, ritiriamo anche tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, intervengo proprio per sottolineare le ragioni che ci portavano a pensare che fosse necessario un approfondimento.

La formulazione proposta dal nostro emendamento 2.102 tende a parificare le garanzie per i figli legittimi e i figli naturali nell'ambito dei

procedimenti relativi alla loro tutela in caso di non convivenza della coppia dei genitori, e non solo in caso di cessazione della convivenza.

Questo perché gli articoli 155 del codice civile e seguenti si riferiscono esplicitamente ai casi di separazione della coppia, e ciò ha fatto sorgere dubbi applicativi con gravi ricadute sul fatto che le disposizioni introdotte dalla legge n. 54 del 2006, la cosiddetta legge sull'affido condiviso, si possano applicare anche alle coppie che non abbiano mai convissuto. Poiché non vorremo questo, ecco la ragione di questo emendamento.

Inoltre, con l'emendamento in esame si vogliono applicare istituti e garanzie previsti a tutela del genitore debole al quale non sia addebitabile la separazione anche ai figli e ai figli dei genitori non coniugati che in questo modo si possono avvalere della garanzia personale o reale del genitore obbligandolo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento (comma quarto), dell'ipoteca giudiziale (comma quinto), cosa che è particolarmente importante quando i procedimenti sono definiti con decreto che altrimenti non darebbe una possibilità di iscrizione di ipoteca giudiziale e del pagamento diretto (comma sesto).

Non è sufficiente purtroppo estendere questi istituti e garanzie previsti dall'articolo 156 del codice civile ai casi dei figli di genitori non coniugati in quanto compatibili poiché la norma si riferisce di base esplicitamente ai soli coniugi e quindi in ogni caso le norme non sarebbero compatibili.

La ragione di questo emendamento è soltanto migliorativa, e quindi ci si augura che lo si voglia accogliere.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GALLONE, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.100 e 2.101 in quanto pleonastici rispetto alle previsioni indicate dall'articolo 155 del codice civile.

Invito poi i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.102, in quanto recepito dall'emendamento da me presentato in qualità di relatrice, e che quindi risulta sostanzialmente assorbito dalla modifica alla materia introdotta al comma 3 dell'articolo 2.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.103 della relatrice e parere contrario sugli altri emendamenti.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, non è vero che l'emendamento 2.102 è stato completamente assorbito. Poiché rimangono degli

aspetti estremamente problematici, chiedo che si possa procedere alla sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altre senatrici.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1211-1412

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.101, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altre senatrici.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1211-1412

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Della Monica e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1211-1412

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, con gli emendamenti da noi presentati si ripropone la questione di fondo che abbiamo affrontato in questo provvedimento: con il testo in esame, si intende attuare il trasferimento di svariate competenze dal tribunale per i minorenni al tribunale

ordinario. Per le ragioni che abbiamo già esposto, non è condivisibile la scelta di operare una riforma criptica di carattere ordinamentale, che finisce con l'erosare la competenza del tribunale per i minorenni semplicemente attraverso un disconoscimento della particolarità della giurisdizione civile minorile. Il tribunale per i minorenni è particolarmente competente anche sulle relazioni familiari in cui è coinvolto il minore, e nella sua valutazione è centrale ed essenziale la considerazione dell'interesse del minore.

Ripetiamo, a nostro avviso deve essere previsto un giudice specializzato che curi soprattutto l'interesse del minore e deve essere stabilita una procedura che effettivamente equipari i figli nati fuori dal matrimonio ai figli nati invece nell'ambito del matrimonio.

Questa, lo ribadiamo, è la ragione sottesa alle proposte di modifica da noi presentate.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GALLONE, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.100, 3.101, 3.102 e 3.103, in quanto si tratta di proposte che non riconosciamo valide, dal momento che sono contrarie all'intendimento del provvedimento.

Sarei disponibile ad esprimere parere favorevole sull'emendamento 3.104, ma solo dopo una riformulazione essenziale: si accoglie infatti solo il riferimento ai procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile, riferito alla condotta dei genitori pregiudizievole ai figli e, nello specifico, all'allontanamento di un genitore, che riteniamo sia opportuno venga contestualizzato, anche se la questione interviene in sede di separazione in corso. È corretto, quindi, che in tal caso la competenza rimanga al tribunale ordinario.

Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice. Ciò vale anche per quel che riguarda l'emendamento 3.104, per il quale la collega ha proposto una riformulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalle senatrici Della Monica e Serafini Anna Maria.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altre senatrici.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.103.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.103, presentato dalla senatrice Della Monica e da altre senatrici.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1211-1412

PRESIDENTE. I presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.104?

PERDUCA (*PD*). Nello spirito di un piccolo passo alla volta, la accettiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.104 (testo 2), presentato dai senatori Poretti e Perduca.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dalla senatrice Della Monica e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dalle senatrici Della Monica e Serafini Anna Maria.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.100.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.100, presentato dalle senatrici Serafini Anna Maria e Della Monica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1211-1412

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti da 3.0.101 a 3.0.113.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GALLONE, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sui due emendamenti.

Quanto all'emendamento Tit.1, al concetto di genitorialità, come rilevava prima anche il Governo, è intrinseco anche quello di responsabilità: dunque, la sua previsione porterebbe ad una *deminutio*. Lo ritengo pleonastico ed esprimo pertanto un parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalle senatrici Serafini Anna Maria e Della Monica.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dalle senatrici Della Monica e Serafini Anna Maria.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1211-1412

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit.1, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato molte delle ragioni espresse dai colleghi del PD e ci si rende conto che questo è un provvedimento che non può affrontare – e non voleva farlo – molti degli altri aspetti, pur validamente esposti e meritevoli di approfondimento. Obiettivamente, però, in Commissione ci siamo mossi in un’ottica ben precisa: quell’ottica che la relatrice Gallone ha con accuratezza indicato nell’ultimo periodo della sua relazione.

Viene così a cessare l’ingiustificata duplicazione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni fondata unicamente sulla diversa qualificazione di uno dei soggetti coinvolti quale figlio nato all’interno, o al di fuori, del matrimonio. In fondo, il cuore del provvedimento che noi stiamo votando è proprio questo. I ragionamenti che abbiamo svolto in Commissione andavano in questa direzione. Speriamo di poter in seguito approvare altri provvedimenti che seguono questa linea.

Votiamo convintamente questo provvedimento considerandolo anche un auspicio di una riforma più radicale. (*Applausi dai Gruppi IdV e PdL*).

GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signor Presidente, votiamo a favore di questo provvedimento perché risolve una incoerenza tra le molte, una contraddizione tra le molte, senza impedire che le altre molte contraddizioni ed incoerenze vengano successivamente risolte.

Votiamo questo provvedimento perché è leale ed affronta e risolve subito quel che può, sapendo che quel che si dovrebbe fare, come è stato opportunamente elencato dalla senatrice Poretti – cui riconosco da sempre peraltro una straordinaria onestà intellettuale – non è né semplice né immediato poter affrontare. Votiamo favorevolmente perché ogni buona legge ha in sé un piccolo contenuto pedagogico-culturale: ed anche questa lo ha. Sostanzialmente, dice che davvero l’affidamento condiviso diventa un po’ più uguale per tutti, e quel termine uguaglianza dovrebbe pur dare qualche suggestione particolare.

Certamente la dà a noi che da sempre, nei figli, in tutti i figli, riconosciamo non l’unico, non forse l’esclusivo ma certamente l’originalissimo senso di essere famiglia. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PdL*).

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, riconfermiamo il nostro voto positivo a questo provvedimento che, come è stato detto, consente

di fare un passo avanti nella tutela dei figli naturali. Oggi possiamo dire che c'è e ci sarà, con l'approvazione di questo provvedimento, un'equiparazione della posizione dei figli naturali a quella dei figli legittimi, quantomeno sotto il profilo processuale della competenza giudiziaria. Serve ancora un cammino verso una parificazione sotto il profilo di diritto sostanziale, ma con questo provvedimento un obiettivo importante, di parificazione sotto il profilo processuale, possiamo dire che sia raggiunto. È un obiettivo che il mio movimento, la Lega Nord, ha perseguito anche negli anni passati. Prima la presidente Finocchiaro ha giustamente ricordato un emendamento presentato dall'onorevole Lussana nel 2005, che purtroppo fu ritirato; possiamo dire che la norma contenuta in quel testo entra nel disegno di legge che oggi approviamo in quest'Aula, e ne siamo contenti. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

MARITATI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*PD*). Signor Presidente, vedo che c'è molta fretta di concludere i nostri lavori. Noi non ci opporremo certamente, non facciamo ostruzionismo; ma vogliamo essere chiari, per evitare equivoci.

Ritengo sia quanto mai singolare che nel nostro Paese non si riesca a mettere d'accordo le forze politiche neppure quando si trattano argomenti il cui contenuto, la cui essenza, non solo non le trova distanti ma addirittura le vede convergenti. È stato detto in maniera chiara quanto siamo d'accordo, quanto siamo convinti; anzi, abbiamo alle spalle la prova storica del nostro impegno diretto a garantire un principio sacrosanto e costituzionale quale quello della parità di trattamento, dell'uguaglianza dello stato giuridico, che bisogna riconoscere a tutti i figli, senza distinzione alcuna.

Allora, perché questo contrasto che è emerso in Aula? Perché noi riteniamo che questo disegno di legge non sia coerente con le finalità e con gli scopi che hanno presieduto alla sua presentazione. Dice il collega Berselli che la firma dei rappresentanti dei vari Gruppi – quindi anche del nostro – renderebbe la nostra posizione critica quale oggi è, incoerente e quindi inaccettabile. Non è così, non è questa la realtà dei fatti. L'assenso del nostro Capogruppo del momento fu dato in un contesto ben differente, in cui eravamo sicuri e certi che si trattasse di un disegno di legge che voleva unicamente aprire un dibattito e favorire una riforma che la rappresentante del Governo, la sottosegretaria Alberti Casellati, aveva – e ha oggi – ribadito esprimendo l'intenzione e il programma concreto del Governo di presentare un disegno di legge risolutivo – almeno noi ci auguriamo che possa esserlo – di tutti i problemi che attengono nel complesso alla famiglia, e in modo specifico i problemi delle residue disparità di trattamento dei figli naturali rispetto ai figli legittimi.

Tutto ciò non è accaduto: la firma è stata data in quel contesto, si è andati avanti in un clima che posso definire abbastanza concorde, sia pure

con una certa dialettica, all'interno della nostra Commissione, e poi c'è stata una evoluzione che è stata tratteggiata in maniera precisa, e inconfutata, dalla collega Della Monica. Lo stesso Governo ha segnalato – ed è stato apparentemente seguito – la necessità e l'opportunità di rallentare l'attività della Commissione, o comunque l'attività relativa all'esaurimento della procedura normativa riguardante il disegno di legge che ci apprestiamo a votare.

Perché tutto questo? Per le ragioni che la stessa sottosegretaria Alberti Casellati ha oggi illustrato e che io richiamerò alla fine di questo mio breve intervento. Noi criticiamo in maniera convinta questo disegno di legge perché parte con l'intenzione dichiarata di voler favorire il rispetto del principio di uguaglianza tra i figli legittimi e naturali, e invece non lo fa; addirittura, noi riteniamo che la situazione vada a comprometersi ulteriormente. Non lo fa perché non tocca i principi essenziali, i punti nevralgici, tutti quei temi che la collega Serafini ha elencato e che non sto qui a ripetere, ma che in maniera succinta richiamo: i problemi della casa, dell'assegnazione della casa nel rapporto di coppia quando non si ha davanti una famiglia legittima; i problemi relativi al riconoscimento; i problemi relativi alla posizione dei figli minori quando questi figli naturali non hanno mai potuto godere di una convivenza dei propri genitori. Insomma, i problemi relativi allo stato difficile, delicato e svantaggiato del figlio naturale questo disegno di legge non li affronta.

Cosa affronta allora? Affronta il problema della competenza. E qui riemerge a mio giudizio una tendenza che nel centrodestra si è manifestata in maniera pericolosa, devo dire neutralizzata da alcune forze dello stesso centrodestra, quando c'è stato un tentativo di cancellare dal nostro sistema giuridico i tribunali per i minori. Sto parlando di uno dei punti di eccellenza del nostro sistema giuridico e giudiziario, di uno dei pochissimi giudici specializzati che nascono con la nascita del diritto minorile in Italia, frutto di battaglie e di impegni culturali e giuridici che hanno dato al nostro Paese quello che è un vanto e che viene preso in considerazione e anche a modello da moltissimi Paesi civili ed evoluti, ma anche da moltissimi Stati in via di sviluppo; quindi, stiamo parlando di un qualcosa che definiamo e dobbiamo definire di eccellenza.

Un giudice specializzato (la stessa frase lo dice; spesso si erra nel parlarne come «tribunale dei minori»: «tribunale per i minorenni», questa è la definizione corretta). Un tribunale che ha una sua storia, una sua competenza. Ha ragione la sottosegretaria Alberti Casellati quando dice che è trascorso tanto tempo, la società è in via di evoluzione e trasformazione ed è oggi caratterizzata da processi migratori, dalla multietnicità e dalla multiculturalità; c'è tutto un fervore di trasformazioni delle quali bisogna tener conto perché questi fenomeni incidono sull'istituto della famiglia.

Siamo d'accordo, ma è questo il motivo per cui ci siamo acquietati, questa la ragione per cui avevamo fiducia in quella che, se non è un impegno formale, signora Sottosegretario, era un dichiarazione di intenti, e noi puntavamo a questo. Noi sentiamo che almeno da parte della Sottosegretaria c'è questa posizione che equivale alla nostra; non era e non sa-

rebbe necessario, se non lo volessero alcuni di voi, andare alla ricerca disperata ed affannosa in questo momento di esibire qualcosa a tutti i costi. È difficile, lo riconosco, spiegare ad un'opinione pubblica, che attende riforme vere e serie, perché noi oggi diremo di no ad un disegno di legge di questo tipo. Non vogliamo forse che i figli naturali minori siano equiparati ai figli legittimi? Non è vero, tutto questo.

Noi avremmo voluto – e ancora ve lo chiediamo, ma sappiamo che è troppo tardi – che questo disegno di legge tornasse in Commissione, non per perdere tempo, ma per dare tempo per una riforma complessiva. Certo, presidente Berselli, perché se noi diciamo che per ogni settore ci vuole troppo tempo per le riforme serie, come stiamo facendo nel settore della giustizia, dove state mettendo delle pezze pericolosissime, la vera riforma che mette in condizione un sistema giudiziario di funzionare, la vera riforma che dia dignità a questi soggetti che hanno bisogno di riconoscimento dei diritti, non verrà mai. Cosa fa questo disegno di legge? Frammenta le competenze. Non raggiungete nessun obiettivo, e la ragione è chiara: volete esibire, non so in quale sede, forse in un'immaginaria ma non troppo lontana sede elettorale, di avere tirato fuori anche un nobile documento legislativo a favore dei figli naturali. Ma credo che questo non sia corretto e leale dal punto di vista istituzionale.

Comunque, prendiamo atto della dichiarazione della Sottosegretaria, che sostanzialmente non smentisce la ricostruzione fatta dalla collega Della Monica e dice che il Governo è ancora intenzionato, che il Governo seriamente vuole porre mano alla riforma, che poi non sarebbe tanto difficile e lunga. Quindi, non capisco perché questo atteggiamento di sfiducia da parte di una maggioranza ancora così forte, almeno formalmente, rispetto a disegni di legge che potrebbero veramente essere utili al Paese. Prendiamo pertanto atto delle dichiarazioni di intenti della Sottosegretaria per la giustizia, che oggi ci viene a ribadire l'interesse serio e concreto del Governo a presentare una riforma che preveda il tribunale per la famiglia: un tribunale quindi che, se mai si dovrà vedere, non sostituisce il tribunale per i minorenni ma lo integra, lo sviluppa, lo rende più completo, cioè un giudice altamente specializzato.

In considerazione di ciò e volendo offrire una nostra posizione critica costruttiva, noi non voteremo contro ma ci asterremo nella votazione di questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MUGNAI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, si è parlato in questa Aula di un'occasione mancata: sì, colleghi del Gruppo del Partito Democratico, un'occasione mancata, ma sicuramente non per responsabilità dei presentatori di questo disegno di legge; sicuramente non per responsabilità dei componenti all'e-

poca della 2ª Commissione permanente di questa Camera del Parlamento; non certamente per responsabilità di larghissima parte di quest'Aula.

Esordendo, la senatrice Gallone aveva fatto riferimento al fatto che oggi avremmo potuto scrivere tutti insieme una non rara, ma certamente infrequente bella pagina di storia parlamentare, che noi oggi non scriveremo. Non la scriveremo perché improvvisamente, con una sorta di rivoluzione copernicana del vostro percorso, colleghi del Partito Democratico, introducendo tra l'altro una categoria assolutamente inusuale nella storia del Parlamento repubblicano (quella delle norme che hanno una scadenza a tempo – quasi fossero alimenti commestibili – per cui erano buone fino a ieri ed oggi non lo sono più, pur trovandoci in una situazione esattamente identica a quella di ieri quando, all'unanimità, nella Commissione fisiologicamente deputata, più di ogni altra, ad occuparsi di questioni di diritto, l'avevate integralmente condivisa, al punto che il vostro Capogruppo dell'epoca risulta firmatario di questo disegno di legge), avete invocato la necessità – della quale siamo tutti consapevoli – di una grande, organica riforma, tacendone peraltro (e tacendo anche a voi stessi) i lunghi ed incerti tempi di realizzazione, le grandi difficoltà per le quali – ed è la cartina di tornasole più convincente di questo ragionamento – ancora, nonostante l'intendimento di tutti, non è stata realizzata.

Questo disegno di legge non ha la pretesa – non l'ha mai avuta – di essere una grande riforma, ma certamente (questo sì, onorevoli colleghi) è un primo significativo passo avanti verso quella riforma nel solco condiviso da tutti (non c'è stato un intervento che questi principi fondanti non abbia richiamato) del principio della bigenitorialità, dell'equiparazione tra figli legittimi e naturali, della *reductio ad unum* per quanto concerne il giudice naturale dei minori, della necessaria ridefinizione, comunque demandata allo Stato quantomeno delle competenze di quel tribunale per i minorenni che continua ad esistere e che sicuramente non è possibile cancellare *tout court* con un colpo di spugna, ma che comunque, necessariamente, deve essere in qualche modo rivisitato.

Questo complesso di norme non risolve tutti i problemi delicati, complessi ed articolati della tutela dei minori, legittimi o illegittimi che siano, sotto il profilo del rapporto di filiazione, ma alcuni li risolve con assoluta certezza. Lo avevamo compreso perfettamente tutti in Commissione giustizia, avevamo addirittura pensato alla sede deliberante; poi abbiamo ritenuto di investire tutta l'Assemblea perché ritenevamo che comunque, come i colleghi hanno opportunamente colto, con la logica, se volete, assolutamente prosaica – attingiamo qualche volta alla saggezza popolare – del bicchiere mezzo pieno o dell'ottimo che è nemico del bene potessimo fare un primo significativo passo in avanti. E allora, perché non compierlo insieme, oggi, questo primo significativo passo in avanti?

Spiace, colleghi del Partito Democratico – lo dico sinceramente al di là di tutta la pindarica arrampicata sugli specchi fatta in questa Aula – che abbiate cambiato idea. Noi non l'abbiamo cambiata, e questo primo significativo passo lo compiremo insieme a quanti in questa Aula, con senso di realismo e di responsabilità, vogliono porre un altro mattone fondamentale

della costruzione futura che sarà quell'organica riforma verso la quale questo disegno di legge inequivocabilmente si dirige. Esprimo quindi il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PORETTI (PD). Signor Presidente, come delegazione radicale nel Gruppo del Partito Democratico voteremo a favore di questo disegno di legge, con lo spirito pragmatico per il quale è meglio, intanto, realizzare la piccola conquista di civiltà dell'eliminazione dell'odiosa discriminazione che esiste tra i figli legittimi e i figli naturali. Auspichiamo che il passaggio odierno apra il percorso ad una riforma del diritto di famiglia, anche se tante sono le questioni ancora da affrontare e tanti gli elementi da eliminare.

Salutiamo con favore l'impegno assunto dalla maggioranza e dal Governo sulla fine della discriminazione, per esempio, in materia ereditaria tra figli naturali e figli legittimi e sulla possibilità che i figli incestuosi possano essere riconosciuti. Permangono alcune differenze, anche se rimandiamo a un unico tribunale, quello ordinario: le differenze rimarranno perché non vengono attualmente regolamentate le cosiddette coppie di fatto e le unioni civili, mantenendo quindi una differenza tra i figli che nascono fuori e quelli che nascono dentro il matrimonio. Intanto, però, salutiamo con favore la fine della discriminazione nel trattamento di questi figli in due tribunali diversi. (*Applausi dei senatori Perduca e Negri*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo unificato dei disegni di legge nn. 1211 e 1412, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si è così concluso l'esame dei disegni di legge previsti dal calendario dei lavori per la settimana corrente. Pertanto, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la seduta anti-meridiana di domani non avrà luogo, anche al fine di consentire più ampi spazi di lavoro alle Commissioni, impegnate in particolare nell'esame del documento recante la Decisione di finanza pubblica.

L'Assemblea tornerà a riunirsi domani pomeriggio, alle ore 15, con trasmissione diretta televisiva della durata di un'ora, per l'informativa

del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guido Bertolaso sulla ricostruzione post-terremoto in Abruzzo e i successivi interventi dei rappresentanti dei Gruppi per cinque minuti ciascuno.

Sulle minacce ricevute da una componente del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro

BONFRISCO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*PdL*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per rappresentare il nostro rammarico ed esprimere la nostra totale solidarietà alla consigliera nazionale di parità Alessandra Servidori, raggiunta oggi da una lettera di minacce nell'ambito della sua attività, legata anche alla promozione dell'occupazione femminile.

La partecipazione femminile al mercato del lavoro è il tema principale attorno al quale si sviluppa l'attività della consigliera nazionale di parità, così come previsto da una famosa legge, forse una delle leggi più importanti dedicate alla parità, la n. 125 del 1991.

Lungo tutto l'arco di questi anni abbiamo visto sviluppare da parte dei nostri Governi e, in particolare, dall'allora sottosegretario per il lavoro Sacconi, oggi Ministro del lavoro e delle politiche sociali, politiche attive del lavoro che hanno dato vita a nuovi strumenti di intervento nel difficile segmento di quel mercato del lavoro dedicato in particolare allo sviluppo dell'occupazione femminile.

Il ruolo e il lavoro di Alessandra Servidori sono noti a tutti. Da molti anni vive scortata a causa della sua attività intellettuale, innanzitutto come docente. Il suo ruolo nelle istituzioni ha sempre fatto sì che fosse annoverata tra coloro che svolgono quel lavoro difficilissimo, portato avanti dai diversi riformisti, che, nell'ambito del centrodestra, in particolare, ma anche del centrosinistra, si sono spesso trovati raccolti attorno all'idea di modernizzazione del mercato del lavoro.

Da parte delle senatrici del Popolo della Libertà – ma sono certa di rappresentare l'intero Gruppo – va ad Alessandra Servidori non solo l'augurio di buon lavoro, ma anche un invito a non piegarsi di fronte alle minacce; così come ci auguriamo che l'intero mondo del lavoro, nelle parti sociali, nelle categorie, nel sistema più ampio e complesso delle relazioni industriali, possa trovare sempre vicino a sé le istituzioni pubbliche e la politica, per non sentirsi mai abbandonato.

Gli episodi di violenza verbale, ma forse anche fisica, continuano a ripetersi. Mi auguro che da nessuno possa venire complicità, anche indiretta e involontaria, a chi pensa di poter intimidire e intimorire il difficile lavoro dei riformisti che, soprattutto nel Governo Berlusconi, cercano di portare avanti le istanze che, invece, spesso nel passato sono rimaste insabbiate nei cassetti, fermate da quel blocco ideologico, che ancora al-

berga soprattutto in una parte della nostra sinistra e che ha impedito la modernizzazione del nostro sistema.

Grazie ad Alessandra Servidori per il lavoro che fa e che continuerà a fare. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Sangalli).*

SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, abbiamo appena ascoltato dalla collega Bonfrisco la notizia di un atto di intimidazione nei confronti di Alessandra Servidori, la quale è conosciuta per il suo impegno a favore dei diritti delle donne e del lavoro.

Collega Bonfrisco, noi abbiamo appreso da lei di questo atto di intimidazione. Laddove appunto questo atto corrisponda, e non abbiamo alcun motivo di dubitarne...

BONFRISCO (PdL). È sulle agenzie.

SERAFINI Anna Maria (PD). Non ho visto le agenzie, ma non abbiamo motivo di dubitarne. Siamo molto preoccupati anche noi, perché un conto è dibattere, a partire dalle proprie convinzioni, le grandi questioni del lavoro, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, altro è cercare di introdursi in questo dibattito con l'intimidazione, bloccando posizioni contrarie alle proprie. Tutto ciò per noi è inaccettabile, e in questo caso siamo vicini e sosteniamo Alessandra Servidori in tutte le sue manifestazioni di pensiero e in tutte le sue gesta a favore del lavoro e dei diritti delle donne. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle espressioni di solidarietà formulate dalle senatrici Bonfrisco e Serafini nei riguardi della consigliera nazionale di parità Servidori.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione a risposta orale 3-01268, che è stata presentata il 14 aprile 2010. Essa fa riferimento al risultato del lavoro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nel senso che la Giunta aveva chiesto, in sede di verifica dei poteri della circoscrizione Estero, nella seduta del 2 febbraio 2010, di acquisire della documentazione e dei plichi contenenti schede pervenute da sezioni della ripartizione America settentrionale e centrale, perché vi erano delle segnalazioni, pervenute

attraverso dei procedimenti penali, che concernevano dei brogli elettorali pesantissimi nei quali potrebbero essere coinvolti esponenti dei clan calabresi, tra cui il clan Piromalli; si tratta di intercettazioni che erano state acquisite agli atti di un dibattimento.

Quindi si chiedeva e si chiede ancora, per l'interesse diretto che ha, oltre che per l'integrità di questo organo costituzionale, anche per gli accertamenti che sta svolgendo la Giunta, di sapere dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno se corrispondano a verità queste segnalazioni sui comportamenti di clan calabresi nell'ambito dei brogli elettorali che hanno colpito la circoscrizione Estero, in particolare in America settentrionale e centrale, e se siano in corso indagini o se siano state effettuate indagini di carattere amministrativo o di polizia giudiziaria concernenti la regolarità delle elezioni del 2008 per questa circoscrizione Estero.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà una risposta alla sua interrogazione.

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, avevo già sollecitato il 21 settembre scorso l'interrogazione 3-01469, indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze, a proposito di una vertenza tra la ditta Cofiloc Spa e l'Agenzia delle entrate di Treviso.

La questione è abbastanza urgente perché il tribunale di Treviso ha rinviato l'udienza in quanto sta aspettando la risposta del Ministero, nel senso che il Ministero deve soltanto confermare la posizione che ha già assunto il 23 maggio 1996, a seguito anche della sentenza della Corte di cassazione n. 13506 dell'11 giugno 2009, dove si dice che il criterio sostanziale deve essere ritenuto conforme allo spirito del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, in riferimento alla errata interpretazione della tabella dei coefficienti di ammortamento nel bilancio di questa ditta.

Come avevo già ribadito nel mio sollecito di due settimane fa, ciò è indispensabile per il proseguimento dell'attività di questa ditta.

Signor Presidente, le preannuncio che ad ogni fine seduta di tutte le sedute del Senato, se non mi verrà data una risposta soddisfacente, solleciterò questa interrogazione.

SPADONI URBANI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (*PdL*). Signor Presidente, innanzi tutto mi associo alle espressioni di solidarietà formulate dalle colleghe nei confronti della consigliera nazionale di parità Alessandra Servidori, Desidero poi

sollecitare una risposta alla interrogazione 4-03152 del 12 maggio 2010, già sollecitata in data 17 giugno 2010.

Questa interrogazione ha come oggetto il finanziamento per i terremoti avvenuti in Umbria nel 2010. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento mi ha fatto sapere di aver inoltrato ai Ministri competenti la sollecitazione che la Presidenza del Senato gli ha fatto pervenire. Da giugno, però, non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Come il collega Stiffoni, ripeterò ogni volta, a fine seduta e per la vostra beatitudine, questa mia prece.

PRESIDENTE. Senatrice Spadoni Urbani, è confortante sentirle dire questo.

Per la revisione della legge n. 40 del 2004 sulla fecondazione assistita

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, è di oggi la notizia che il tribunale di Firenze ha sollevato dubbi di costituzionalità sul divieto di accesso alla fecondazione eterologa e, quindi, si torna a parlare della legge n. 40 del 2004. Nell'impazzire di agenzie, di commenti del Governo, di senatori, deputati e quant'altro, credo che il Parlamento forse dovrebbe essere coinvolto sull'argomento. Si tratta infatti di una legge che sta crollando completamente sotto i colpi delle sentenze dei tribunali ordinari e della stessa Corte costituzionale che, ricordo, ha già dichiarato l'illegittimità del divieto dell'obbligo dell'impianto di soli tre embrioni e quindi dell'impossibilità del congelamento.

Oggi si parla della fecondazione eterologa. Ricordo che su questo argomento c'era stata una sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo che contestava all'Austria il divieto di fecondazione eterologa facendo venir meno tale divieto nella legge austriaca. Al riguardo avevamo sottolineato che, proprio per l'impegno preso dal nostro Paese e dal Governo con la Corte europea dei diritti dell'uomo, le sentenze della stessa devono essere recepite dalle leggi nazionali. Il Governo all'epoca non fece nulla. Oggi in molti si lamentano del fatto che si ritorna al *Far West* e che la magistratura interviene eccessivamente sulla legge.

Se così è, forse occorre riacquistare come legislatori ciò che ci spetta, vale a dire il compito di fare una legge, che non sia però una legge manifesto e quindi inapplicabile, le cui conseguenze si vedono presto perché i cittadini ricorrono ai tribunali e la legge si smonta pezzo per pezzo.

Una mozione di cui sono prima firmataria si occupa della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di ciò che è accaduto oggi al tribunale di Firenze; ci sono diversi disegni di legge sull'argomento trattato dalla legge n. 40 e pertanto, come parlamentari, abbiamo l'obbligo

non solo di fare comunicati stampa, ma soprattutto di fare leggi che tengano e possano essere applicate ai cittadini italiani.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 7 ottobre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 7 ottobre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Informativa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per la Protezione civile sulla ricostruzione post-terremoto in Abruzzo.

La seduta è tolta (*ore 19,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale (1211-1412)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (1211)**Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (1412)**

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

DELLA MONICA, SERAFINI Anna Maria, MAGISTRELLI, BAIO, MARITATI, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, INCOSTANTE, LEGNINI, ANTEZZA (*)

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in titolo, con il pretesto di assicurare uguale tutela giuridica ai figli legittimi e ai figli naturali, introduce una nuova discriminazione processuale tra di loro e, anziché dare a tutti i minori un giudice specializzato, affida sempre più la giustizia minorile nelle mani dei giudici ordinari;

la giusta esigenza di rivedere le disposizioni del codice civile che intervengono in materia di potestà genitoriale anche quanto ai figli naturali si è posta dopo che la legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha modificato lo stesso codice nella parte dedicata alla separazione dei coniugi e, più specificamente, ai provvedimenti riguardo ai figli (articoli 155 e seguenti). La Novella del 2006, infatti, ha stabilito il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi: per questo ha indicato al Giudice il criterio prioritario del loro affidamento ad entrambi i genitori (cd. affidamento condiviso). Si è considerato che tale soluzione debba essere chiaramente espressa per tutti i figli, senza distinguere tra legittimi e na-

turali, e che, pertanto, non si giustificano oltre norme che consentono una discriminazione;

aldilà di questo intento, il disegno di legge, con l'articolo 3, intende ridurre le competenze del Tribunale dei minorenni in favore dei Tribunali ordinari. Questi ultimi sarebbero chiamati a pronunciarsi su: amministrazione del fondo patrimoniale; costituzione di usufrutto sui beni di un coniuge in favore dei figli minori; riconoscimento del figlio naturale; affidamento del figlio naturale; assunzione del cognome; autorizzazione ad impugnare il riconoscimento; esercizio della potestà genitoriale; esercizio della potestà sui figli naturali; dichiarazione giudiziale di paternità e maternità;

intervenendo in Commissione Giustizia, il sottosegretario Alberti Casellati ha invitato a valutare l'opportunità di intervenire così drasticamente sulle competenze del Tribunale dei minorenni sia per la asserita volontà del Governo di procedere in modo più organico mediante la istituzione di un Tribunale per la famiglia, sia per le ricadute sui ruoli e sugli organici dei Tribunali ordinari;

le perplessità e le preoccupazioni espresse dal Sottosegretario sono del tutto condivisibili ed esortano a non procedere con leggerezza su una materia che coinvolge il complesso sistema delle relazioni familiari e, soprattutto, tocca l'interesse di tanti minori ai quali il legislatore italiano ha ritenuto di riservare un giudice specializzato, espressione di una autentica cultura dell'infanzia;

è certamente necessario ripensare il sistema giurisdizionale dedicato alle relazioni familiari e al minore mediante l'istituzione di un Tribunale per la famiglia: si confermerebbe la volontà di dare una specifica attenzione a problematiche che richiedono competenza e dedizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo, *in primis* i magistrati. Sarebbe invece un *vulnus* alla civiltà giuridica del nostro Paese, in contraddizione con il disegno di un Tribunale per la famiglia, la decisione di escludere, senza una attenta discussione, i giudici specializzati dalla competenza sulle materie indicate, affidandole in tanti casi a giudici impegnati in ben altre materie e con ruoli stracarichi;

l'importanza di assicurare ai minori il proprio giudice specializzato è stata di recente ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Prima Sezione Civile del 3 aprile 2007, n. 8362 dalla quale emerge che la Novella del 2006 ha risposto con la "attrazione in capo allo stesso giudice specializzato della competenza a provvedere" sia sulle misure relative alla potestà che su quelle economiche, riaffermando altresì "l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'Ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati", nonché escludendo "soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo";

inoltre, l'articolo 4 della legge, intitolato "disposizioni transitorie", stabilisce che ai processi in corso avanti al Tribunale dei minorenni si applichi l'articolo 710 del codice di procedura civile, lo stesso che a regime

andrebbe applicato - come detto all'articolo 3 - ai procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori trasferiti al Tribunale ordinario. Sostanzialmente, quindi, il testo decide di non risolvere un reale problema che investe il contenzioso avanti al Tribunale dei minorenni, ovvero l'assenza di procedure adeguate alla materia trattata. Il mero richiamo all'articolo 710 del codice di procedura civile, che affida alla Camera di consiglio la modifica dei provvedimenti della separazione coniugale, è del tutto insufficiente, inadeguato e mantiene, comunque, distinto il rito tra figli legittimi e naturali;

non si può in alcun modo condividere la scelta di operare una così rilevante riforma della giurisdizione familiare con un testo di legge che dedica allo scopo due soli articoli, dei quali uno avente regime transitorio,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1211-1412 per consentire un nuovo esame da parte della Commissione Giustizia.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ORDINI DEL GIORNO

G100

PORETTI, PERDUCA

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in discussione intende rivedere e aggiornare il codice civile in materia di equiparazione dei diritti dei figli legittimi e naturali, in particolare sulle competenze dei tribunali e sull'attuale discriminazione tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio;

La riforma del diritto di famiglia del 1975, modificando l'articolo 261 del codice civile, ha sancito il principio dell'eguaglianza dei diritti tra figli legittimi e figli naturali, con legge 8 febbraio 2006, n. 54 si riteneva che si fosse risolto gran parte delle questioni teoriche e pratiche che lambiscono la famiglia con un sistema di regolamentazione della competenza giurisdizionale che attirasse, davanti al tribunale ordinario, ogni problema attinente i figli minori: legittimi e naturali;

Tuttavia numerose differenze permangono nel nostro ordinamento, in particolare nella materia ereditaria;

l'articolo 537, terzo comma, codice civile, prevede infatti un anacronistico ed ingiustificato meccanismo dal quale può derivare l'esclu-

sione dei figli naturali dall'eredità e la traduzione del loro diritto in un equivalente economico, senza assunzione della qualità di erede;

l'articolo 565 c.c., a sua volta, non riconosce un rapporto di parentela tra fratelli naturali. Questa norma è stata oggetto di dichiarazioni di incostituzionalità, ma la Corte Costituzionale, nell'affermare il principio, l'ha modificata solo in parte, sostenendo che compete al legislatore una riforma integrale di essa;

già nella sentenza del 1979 si legge: «... appare contrastante con il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale un regime successorio o che escluda che i fratelli (o le sorelle) naturali possano succedere ai propri fratelli (o sorelle) naturali». Ciò nonostante, il legislatore non è intervenuto. Ancora oggi, i parenti c.d. legittimi, fino al sesto grado, prevalgono, nella successione, sui fratelli naturali;

l'eguaglianza e la pari dignità sociale restano ancora un miraggio. La penalizzazione per i figli naturali, che le differenze legislative determinano, ed il timore che questi possano essere discriminati costituisce un fattore di condizionamento, idoneo ad influenzare i nubendi in generale e le coppie di fatto in particolare a scegliere il matrimonio, che dovrebbe invece costituire, per l'alto profilo degli impegni che con esso si assumono, una decisione assolutamente libera;

le coppie, infatti, se possono decidere di volere per sé un regime di minor tutela, molto più difficilmente accettano che i propri figli siano discriminati.

impegna il Governo:

a realizzare l'uguaglianza dei diritti dei figli anche con la revisione degli articoli del codice civile simbolo della discriminazione tra figli legittimi e naturali.

G100 (testo 2)

PORETTI, PERDUCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in discussione intende rivedere e aggiornare il codice civile in materia di equiparazione dei diritti dei figli legittimi e naturali, in particolare sulle competenze dei tribunali e sull'attuale discriminazione tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio;

La riforma del diritto di famiglia del 1975, modificando l'articolo 261 del codice civile, ha sancito il principio dell'eguaglianza dei diritti tra figli legittimi e figli naturali, con legge 8 febbraio 2006, n. 54 si riteneva che si fosse risolto gran parte delle questioni teoriche e pratiche che lambiscono la famiglia con un sistema di regolamentazione della competenza

giurisdizionale che attirasse, davanti al tribunale ordinario, ogni problema attinente i figli minori: legittimi e naturali;

Tuttavia numerose differenze permangono nel nostro ordinamento, in particolare nella materia ereditaria;

l'articolo 537, terzo comma, codice civile, prevede infatti un anacronistico ed ingiustificato meccanismo dal quale può derivare l'esclusione dei figli naturali dall'eredità e la traduzione del loro diritto in un equivalente economico, senza assunzione della qualità di erede;

l'articolo 565 c.c., a sua volta, non riconosce un rapporto di parentela tra fratelli naturali. Questa norma è stata oggetto di dichiarazioni di incostituzionalità, ma la Corte Costituzionale, nell'affermare il principio, l'ha modificata solo in parte, sostenendo che compete al legislatore una riforma integrale di essa;

già nella sentenza del 1979 si legge: «... appare contrastante con il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale un regime successorio o che escluda che i fratelli (o le sorelle) naturali possano succedere ai propri fratelli (o sorelle) naturali». Ciò nonostante, il legislatore non è intervenuto. Ancora oggi, i parenti c.d. legittimi, fino al sesto grado, prevalgono, nella successione, sui fratelli naturali;

l'eguaglianza e la pari dignità sociale restano ancora un miraggio. La penalizzazione per i figli naturali, che le differenze legislative determinano, ed il timore che questi possano essere discriminati costituisce un fattore di condizionamento, idoneo ad influenzare i nubendi in generale e le coppie di fatto in particolare a scegliere il matrimonio, che dovrebbe invece costituire, per l'alto profilo degli impegni che con esso si assumono, una decisione assolutamente libera;

le coppie, infatti, se possono decidere di volere per sé un regime di minor tutela, molto più difficilmente accettano che i propri figli siano discriminati,

impegna il Governo a valutare la possibilità di realizzare l'uguaglianza dei diritti dei figli anche con la revisione degli articoli del codice civile simbolo della discriminazione tra figli legittimi e naturali.

(*) Accolto dal Governo.

G101

PORETTI, PERDUCA

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in discussione intende rivedere e aggiornare il codice civile in materia di equiparazione dei diritti dei figli legittimi e naturali, in particolare sulle competenze dei tribunali e sull'attuale discrimi-

nazione tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Occorre ricordare che il nostro Codice contempla anche un'altra figura di figlio che subisce maggiori discriminazioni che è il figlio incestuoso;

le colpe dei genitori non possono e non devono ricadere sui figli e nonostante la riforma del diritto di famiglia del 1975 abbia teso a superare le differenze tra i figli legittimi, quelli naturali e quelli nati da relazioni adulterine, per i «figli incestuosi» ha mantenuto invece la scelta tradizionale che li esclude dal riconoscimento e dalla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali. Dalla condanna sociale e morale di un comportamento dei genitori non possono derivare minori tutele e diritti per i figli, un marchio sociale e una condanna anche nel nome «figli incestuosi», invece che «genitori incestuosi», da cancellare;

l'attuale art. 251 del Codice Civile, conformemente al corrispondente articolo del 1942, stabilisce che «i figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori». La stessa cosa, in forza dell'art. 269, vale per la dichiarazione giudiziale. In conseguenza, le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse (art. 278, primo comma, del codice civile);

questi divieti non operano soltanto in due casi, relativi a situazioni ed eventi che riguardano i rapporti tra genitori, sui quali comunque il figlio nulla può: l'ignoranza in cui quelli, al momento del concepimento, versassero circa il vincolo esistente tra loro (nel caso in cui uno solo dei genitori fosse in buona fede, solo questi può effettuare il riconoscimento; ipotesi cui è assimilato il caso di chi ha subito violenza sessuale) e, ovviamente, la dichiarata nullità del matrimonio da cui il rapporto di affinità sarebbe derivato;

i figli nati fuori del matrimonio indicati nell'art. 251, primo comma, del codice civile, salvi i limitati casi ora menzionati, sono perciò privati della possibilità di assumere uno *status filiationis*;

essi non mancano totalmente di una tutela, essendo loro riconosciuta l'azione nei confronti dei genitori naturali per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione o, se maggiorenni in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti (art. 279, primo comma, del codice civile). In conseguenza del divieto di riconoscimento e di dichiarazione, però, nei loro confronti non può operare l'art. 261 del codice civile, secondo il quale il riconoscimento e (per effetto del primo comma dell'art. 277) la dichiarazione comportano da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, compresa la potestà prevista dall'art. 317-bis; non può operare l'art. 262, secondo il quale il figlio naturale riconosciuto o dichiarato assume il cognome del genitore; non possono operare infine le disposizioni relative alla successione dei figli naturali, che si applicano loro solo quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573 del codice civile), essendo previsto invece che ai figli naturali aventi diritto al mante-

nimento, all'istruzione e alla educazione, a norma del ricordato art. 279 del codice civile, spettò un assegno vitalizio (arti. 580 e 594 cod. civ.);

solo il figlio può chiedere il riconoscimento giudiziale della paternità e della maternità, e grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale (n.50 del 2006) non ci sono più restrizioni. Fino ad allora era in vigore anche l'articolo 274 cc in cui si prevedeva l'autorizzazione del tribunale per il riconoscimento giudiziale, e in caso di diniego al figlio irricognoscibile spettava l'azione di mantenimento cui all'articolo 279 c.c. per ottenere dai genitori incestuosi un trattamento economico per il suo mantenimento e l'istruzione in adempimento dei doveri *ex* artt.147 148 cc;

la Corte Costituzionale nella sentenza si è richiamata a principi costituzionali e a trattati internazionali per sostenere che il diritto dei figli ad avere una identità certa deve essere considerato prevalente, anche rispetto al reato (*ex* art. 564 cod. pen.) cui si sono resi responsabili i genitori, riconoscendo un pregiudizio per fatti scelte a loro non attribuibili;

in particolare ricorda: l'art. 30 della Costituzione che prevede come la legge debba assicurare «ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» e detti «le norme e i limiti per la ricerca della paternità»; gli artt. 2 e 3 della Costituzione per violazione del diritto del figlio all'identità personale - riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge n. 176 del 1991 - privandolo della possibilità di avere un genitore, un nome e una famiglia, sia perché lederebbe il principio di uguaglianza, dato che i figli incestuosi, pur trovandosi nella stessa situazione sostanziale di quelli non incestuosi (non essendo loro addebitabile l'unico elemento di differenziazione, consistente nel rapporto di parentela tra i genitori), sono assoggettati a una disciplina diversa;

inoltre, l'art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio, stipulata a Strasburgo il 15 ottobre 1975 (firmata ma non ratificata dall'Italia), prevede che la paternità di qualsiasi figlio nato fuori del matrimonio possa essere accertata o stabilita in via giudiziaria o mediante riconoscimento volontario. Si ricorda inoltre che il divieto di riconoscimento non potrebbe altresì essere giustificato per esigenze dei membri della famiglia legittima visto che la riforma del diritto di famiglia introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n.151, hanno soppresso i limiti di riconoscibilità dei figli adulterini;

occorre inoltre aggiungere come l'incesto e la relazione in sé non sia un reato per il nostro codice, rientrando nel capitolo dei reati contro la morale, in particolare dei reati contro la morale della famiglia, è la nozione di pubblico scandalo la condizione obiettiva di punibilità. È invece grazie alla legge sulla violenza sessuale, ossia quando nel 1996 il reato contro la morale diventa reato contro la persona, che si prevedono le fattispecie di reato e di aggravante nei casi in cui un ascendente, un genitore o un nonno, compie violenza nei confronti di un figlio, con pene aumentate nei casi si tratti di minore,

impegna il Governo:

a favorire, anche con la revisione dell'articolo 251 del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi, unici ad essere privati della possibilità di assumere uno *status filiationis*.

G101 (testo 2)

PORETTI, PERDUCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in discussione intende rivedere e aggiornare il codice civile in materia di equiparazione dei diritti dei figli legittimi e naturali, in particolare sulle competenze dei tribunali e sull'attuale discriminazione tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Occorre ricordare che il nostro Codice contempla anche un'altra figura di figlio che subisce maggiori discriminazioni che è il figlio incestuoso;

le colpe dei genitori non possono e non devono ricadere sui figli e nonostante la riforma del diritto di famiglia del 1975 abbia teso a superare le differenze tra i figli legittimi, quelli naturali e quelli nati da relazioni adulterine, per i «figli incestuosi» ha mantenuto invece la scelta tradizionale che li esclude dal riconoscimento e dalla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali. Dalla condanna sociale e morale di un comportamento dei genitori non possono derivare minori tutele e diritti per i figli, un marchio sociale e una condanna anche nel nome «figli incestuosi», invece che «genitori incestuosi», da cancellare;

l'attuale art. 251 del Codice Civile, conformemente al corrispondente articolo del 1942, stabilisce che «i figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori». La stessa cosa, in forza dell'art. 269, vale per la dichiarazione giudiziale. In conseguenza, le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse (art. 278, primo comma, del codice civile);

questi divieti non operano soltanto in due casi, relativi a situazioni ed eventi che riguardano i rapporti tra genitori, sui quali comunque il figlio nulla può: l'ignoranza in cui quelli, al momento del concepimento, versassero circa il vincolo esistente tra loro (nel caso in cui uno solo dei genitori fosse in buona fede, solo questi può effettuare il riconoscimento; ipotesi cui è assimilato il caso di chi ha subito violenza sessuale) e, ovviamente, la dichiarata nullità del matrimonio da cui il rapporto di affinità sarebbe derivato;

i figli nati fuori del matrimonio indicati nell'art. 251, primo comma, del codice civile, salvi i limitati casi ora menzionati, sono perciò privati della possibilità di assumere uno *status filiationis*;

essi non mancano totalmente di una tutela, essendo loro riconosciuta l'azione nei confronti dei genitori naturali per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione o, se maggiorenni in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti (art. 279, primo comma, del codice civile). In conseguenza del divieto di riconoscimento e di dichiarazione, però, nei loro confronti non può operare l'art. 261 del codice civile, secondo il quale il riconoscimento e (per effetto del primo comma dell'art. 277) la dichiarazione comportano da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, compresa la potestà prevista dall'art. 317-bis; non può operare l'art. 262, secondo il quale il figlio naturale riconosciuto o dichiarato assume il cognome del genitore; non possono operare infine le disposizioni relative alla successione dei figli naturali, che si applicano loro solo quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573 del codice civile), essendo previsto invece che ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma del ricordato art. 279 del codice civile, spetti un assegno vitalizio (arti. 580 e 594 cod. civ.);

solo il figlio può chiedere il riconoscimento giudiziale della paternità e della maternità, e grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale (n.50 del 2006) non ci sono più restrizioni. Fino ad allora era in vigore anche l'articolo 274 cc in cui si prevedeva l'autorizzazione del tribunale per il riconoscimento giudiziale, e in caso di diniego al figlio irriconoscibile spettava l'azione di mantenimento cui all'articolo 279 c.c. per ottenere dai genitori incestuosi un trattamento economico per il suo mantenimento e l'istruzione in adempimento dei doveri ex artt.147 148 cc;

la Corte Costituzionale nella sentenza si è richiamata a principi costituzionali e a trattati internazionali per sostenere che il diritto dei figli ad avere una identità certa deve essere considerato prevalente, anche rispetto al reato (ex art. 564 cod. pen.) cui si sono resi responsabili i genitori, riconoscendo un pregiudizio per fatti scelte a loro non attribuibili;

in particolare ricorda: l'art. 30 della Costituzione che prevede come la legge debba assicurare «ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» e detti «le norme e i limiti per la ricerca della paternità»; gli artt. 2 e 3 della Costituzione per violazione del diritto del figlio all'identità personale - riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge n. 176 del 1991 - privandolo della possibilità di avere un genitore, un nome e una famiglia, sia perché lederebbe il principio di uguaglianza, dato che i figli incestuosi, pur trovandosi nella stessa situazione sostanziale di quelli non incestuosi (non essendo loro addebitabile l'unico elemento di differenziazione, consistente nel rapporto di parentela tra i genitori), sono assoggettati a una disciplina diversa;

inoltre, l'art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio, stipulata a Strasburgo il 15 ottobre 1975 (firmata ma non ratificata dall'Italia), prevede che la paternità di qualsiasi figlio nato fuori del matrimonio possa essere accertata o stabilita in via giudiziaria o mediante riconoscimento volontario. Si ricorda inoltre che il divieto di riconoscimento non potrebbe altresì essere giustificato per esigenze dei membri della famiglia legittima visto che la riforma del diritto di famiglia introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n.151, hanno soppresso i limiti di riconoscibilità dei figli adulterini;

occorre inoltre aggiungere come l'incesto e la relazione in sè non sia un reato per il nostro codice, rientrando nel capitolo dei reati contro la morale, in particolare dei reati contro la morale della famiglia, è la nozione di pubblico scandalo la condizione obiettiva di punibilità. È invece grazie alla legge sulla violenza sessuale, ossia quando nel 1996 il reato contro la morale diventa reato contro la persona, che si prevedono le fattispecie di reato e di aggravante nei casi in cui un ascendente, un genitore o un nonno, compie violenza nei confronti di un figlio, con pene aumentate nei casi si tratti di minore,

impegna il Governo a valutare la possibilità di favorire, anche con la revisione dell'articolo 251 del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi, unici ad essere privati della possibilità di assumere uno *status filiationis*.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.100

LA RELATRICE

Approvato

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 276 del codice civile)

1. L'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 276. - (*Legittimazione passiva*) - La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi

eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse".».

01.101

PORETTI, PERDUCA

Ritirato

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Abrogazione dell'articolo 251 del codice civile)

1. L'art. 251 del codice civile è abrogato».

01.102

PORETTI, PERDUCA

Ritirato

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 251 del codice civile)

1. L'art. 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 251. - *(Riconoscimento di figli incestuosi)*. - I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, possono essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori".».

01.103

PORETTI, PERDUCA

Ritirato

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 251 del codice civile)

1. L'art. 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 251. - (*Riconoscimento di figli incestuosi*). - I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, possono essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori.

Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio".».

01.104

PORETTI, PERDUCA

Ritirato

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche all'articolo 155 del codice civile)

1. All'art. 155 del codice civile apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi," aggiungere le seguenti: "investiti di uguali responsabilità nei suoi confronti";

b) al secondo comma, sopprimere le parole: "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa";

c) al secondo comma, sostituire le parole: "determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli" con le seguenti: "determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, e fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, assegnando a ciascuno compiti di cura comprensivi della parte economica";

d) al secondo comma dopo le parole: "Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole: "aggiungere le parole: "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa"».

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1

Approvato

(Modifica all'articolo 316 del codice civile)

1. All'articolo 316 del codice civile, il quarto comma è abrogato.

EMENDAMENTO

1.100

SERAFINI Anna Maria, BAIO, DELLA MONICA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 316 del codice civile, comma quinto, le parole: "se maggiore degli anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Modifica dell'articolo 317-bis del codice civile)

1. L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. - (*Esercizio della potestà*). – Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316.

Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155 e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo».

EMENDAMENTI

2.100

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA, BAIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 317-bis», al secondo comma, dopo le parole: «congiuntamente ad entrambi» inserire le seguenti: «salvo che il giudice disponga altrimenti nell'esclusivo interesse del figlio».

2.101

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA, BAIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 317-bis», sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

«Se il riconoscimento è fatto dai due genitori la potestà genitoriale è esercitata da entrambi, salvo che il giudice disponga altrimenti nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 330 e seguenti del codice civile. Si applicano gli istituti e le garanzie di cui agli articoli da 155 a 155-*sexies* nonché di cui all'articolo 156 commi quarto, sesto e settimo. Il provvedimento che definisce il procedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile. I provvedimenti provvisori e quelli definitivi sono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile».

2.102

DELLA MONICA, SERAFINI Anna Maria, BAIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 317-bis», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Se i genitori non convivono, si applicano gli istituti e le garanzie di cui agli articoli da 155 a 155-*sexies* nonché di cui all'articolo 156 commi

quarto, sesto e settimo. Il provvedimento che definisce il procedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile. I provvedimenti provvisori e quelli definitivi sono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile».

2.103

LA RELATRICE GALLONE

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 317-bis», al terzo comma, sostituire la parola: «155» con le seguenti: «155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

*(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile)*

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

EMENDAMENTI

3.100

DELLA MONICA, SERAFINI Anna Maria

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.101

SERAFINI Anna Maria, BAIO, DELLA MONICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie). - 1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 250, 252, 262, 264, 269 primo comma, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni"».

3.102

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA, BAIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie). - 1. L'articolo 38, primo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie le parole: "171, 194, comma secondo" sono soppresse».

3.103

DELLA MONICA, BAIO, SERAFINI Anna Maria

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 38». sostituire il primo comma con il seguente:

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 250, 252, 262, 264, 269 primo comma, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile».

3.104

PORETTI, PERDUCA

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 38», al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335, resta esclusa l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316. In tali ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle norme richiamate, spetta al giudice ordinario».

3.104 (testo 2)

PORETTI, PERDUCA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 38», al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316. In tale ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle norme richiamate, spetta al giudice ordinario».

3.105

DELLA MONICA, BAIO, SERAFINI Anna Maria

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 38», sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:

«Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudizia-

ria. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

3.106

DELLA MONICA, SERAFINI Anna Maria

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 38» al secondo comma, sopprimere il secondo periodo».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)

1. Al libro quarto, titolo secondo, dopo il capo primo del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Capo I-bis.

DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI

Art. 711-bis.

(Competenza)

Per procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il giudice individuato *ex* articolo 38 disp. atto cod. civile del luogo di residenza abituale del minore».

3.0.101

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, nel Capo I-bis, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-ter.

(Forma della domanda)

La domanda relativa alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento si propone con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché i mezzi di prova.

Nel ricorso debbono essere indicate le generalità dei figli di entrambi e di ciascuno dei genitori.

Il Presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.

Al ricorso e alla memoria difensiva è allegata documentazione patrimoniale, fiscale e bancaria relativa agli ultimi tre anni".».

3.0.102

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, nel Capo I-bis, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-quater.

(Comparizione personale delle parti)

I genitori debbono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 707 del codice di procedura civile".».

3.0.103

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, nel Capo I-*bis*, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-*quinqüies*

(Tentativo di conciliazione)

All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a norma dell'articolo 711-*ter* deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.

Se i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative ad affidamento, mantenimento dei figli e assegnazione della casa familiare.

Il verbale acquista efficacia con l'omologazione del Collegio".».

3.0.104

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, nel Capo I-*bis*, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-*sexies*

(Disposizioni applicabili. poteri del giudice e ascolto del minore)

1. Nel procedimento disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni dall'articolo 155 del codice civile all'articolo 155-*quater* e di cui all'articolo 155-*sexies* del codice civile".».

3.0.105

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, nel Capo I-bis, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-septies.

(Provvedimenti temporanei ed urgenti)

Se la conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori ed i rispettivi difensori, riferisce al Collegio. Il Collegio dà con ordinanza, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui agli articoli 155 e seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole e ammette le prove delegando per l'espletamento il relatore; dispone per l'audizione del minore determinandone le modalità; decide se chiedere relazione di servizio sociale, assumendo ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.

Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al comma primo si può proporre reclamo davanti alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Ai provvedimenti temporanei e urgenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 disp. att. del codice di procedura civile".».

3.0.106

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, al Capo I-bis inserire il seguente articolo:

"Art. 711-octies.

(Istruttoria)

Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori richiesti dalle parti e/o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.

Il giudice può richiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali territorialmente competenti.

Ove le informazioni di carattere economico fornite ai genitori non risultino sufficientemente documentate, si applica l'articolo 155 ultimo comma, del codice civile.

All'assunzione dei mezzi di prova provvede il collegio che può anche delegare un suo componente togato anche congiuntamente ad un componente onorario"».

3.0.107

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, nel Capo I-bis, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-nonies.

(Ascolto del minore)

All'ascolto del minore dodicenne o infradodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il giudice delegato in apposita udienza.

All'udienza di ascolto potranno presenziare i difensori delle parti - se autorizzati dal giudice in funzione dell'età del minore e di altre circostanze del caso ma non le parti personalmente salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza.

Dell'audizione del minore sarà redatto processo verbale in forma sintetica se videoregistrato"».

3.0.108

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, nel Capo I-bis, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-*decies*.

(*Conclusionone dell'istruttoria e fase decisoria*)

Assunti i mezzi di prova ed ascoltato il minore, acquisito il parere del pubblico ministero, il Collegio fissa un termine alle parti per memoria e replica, non inferiori rispettivamente a 30 giorni e 15 giorni. Se le parti lo richiedono, fissa udienza davanti a sé per la discussione entro i successivi 20 giorni.

Il Tribunale decide con sentenza"».

3.0.109

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

1. Al Codice di procedura penale, nel Capo I-*bis*, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-*undecies*.

(*Garanzie*)

Il giudice, con provvedimento provvisorio o definitivo, può imporre al genitore tenuto al pagamento di un assegno perequativo all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.

Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può, anche con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente all'avente diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice può, su istanza di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti"».

3.0.110

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, nel Capo I-bis, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-duodecies.

*(Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
in materia di affidamento)*

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento si applica l'articolo 709-ter del codice di procedura civile"».

3.0.111

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, nel Capo I-bis, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-terdecies.

(Reclamo e ricorso in cassazione)

La sentenza che definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello entro 30 giorni dalla notifica a cura di parte. La Corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La sentenza della Corte d'appello è ricorribile in cassazione entro 60 giorni dalla notifica a cura di parte"».

3.0.112

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, nel Capo I-*bis*, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-*quaterdecies*.

(Modificabilità dei provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori non coniugati)

I provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del giudice individuato ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile con il procedimento di cui all'articolo 710 del codice di procedura civile"».

3.0.113

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al Codice di procedura civile, nel Capo I-*bis*, è inserito il seguente articolo:

"Art. 711-*quinqüesdecies*.

(Ricorso congiunto)

1. Nel caso di ricorso congiunto di entrambi i genitori, il presidente all'udienza fissata ex articolo 711-*ter* numero 3), sente i genitori e dà atto nel verbale del loro consenso alle condizioni relative ad affidamento, mantenimento dei figli e assegnazione della casa familiare.

2. Il verbale acquista efficacia con l'omologazione del Collegio, costituisce titolo esecutivo ed è titolo per l'accensione dell'ipoteca giudiziale"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile, nel rispetto delle garanzie costituzionali del giusto processo.

EMENDAMENTI

4.100

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.102

DELLA MONICA, SERAFINI Anna Maria

Respinto

Sopprimere il secondo comma.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

PORETTI, PERDUCA

Respinto

Nel titolo dopo la parola: potestà» aggiungere le seguenti: «e responsabilità».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1211-1412. Em. 2.100, Serafini Annamaria e altri	237	235	005	092	138	118	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1211-1412. Em. 2.101, Serafini Annamaria e altri	236	235	009	088	138	118	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1211-1412. Articolo 2 nel testo emendato	241	240	087	153	000	121	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1211-1412. Em. 3.103, Della Monica e altri	236	235	004	089	142	118	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1211-1412. Em. 3.0.100, Serafini Annamaria e altri	238	237	004	090	143	119	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1211-1412. Articolo 4	241	240	088	152	000	121	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0434 del 06/10/2010 15.38.12 Pagina 1

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
ADAMO MARILENA	F	F	A	F	F	A
ADERENTI IRENE	C	C	F	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO						
AGOSTINI MAURO	F	F	A	F	F	A
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	F	C	C	F
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	C	F
ALLEGRI NI LAURA	C	C	F	C	C	F
AMATI SILVANA						
AMATO PAOLO	C	C	F	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO						
ANDRIA ALFONSO	F	F	A	F	F	A
ANTEZZA MARIA	F	F	A	F	F	A
ARMATO TERESA	F	F	A	F	F	A
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	A	F	F	A
AUGELLO ANDREA						
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	C	C	F
BAIO EMANUELA						
BALBONI ALBERTO	C	C	F	C	C	F
BALDASSARRI MARIO						
BALDINI MASSIMO	C	C	F	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	A	F	F	A
BARELLI PAOLO	C	C	F	C	C	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	A	F	F	A
BASTICO MARIANGELA	F	F	A	F	F	A
BATTAGLIA ANTONIO	M	M	M	M	M	M
BELISARIO FELICE						
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F	C	C	F
BERSELLI FILIPPO	C	C	F	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	A	F	F	A
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F	C	C	F
BIANCHI DORINA	A	A	F	C	C	F
BIANCO ENZO			A	F	F	A
BIANCONI LAURA			F	C	C	F
BIONDELLI FRANCA	F	F	A	F	F	A
BLAZINA TAMARA	F	F	A	F	F	A
BODEGA LORENZO	C	C	F	C	C	F
BOLDI ROSSANA	M	M	M	M	M	M
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F	C	C	F
BONINO EMMA	F	F	F	A	F	A
BORNACIN GIORGIO						
BOSCETTO GABRIELE	C	C	F	C	C	F

Seduta N. 0434 del 06/10/2010 15.38.12 Pagina 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
BOSONE DANIELE	F	F	A	F	F	A
BRICOLO FEDERICO	C	C	F	C	C	F
BRUNO FRANCO	F	A	A	F	F	A
BUBBICO FILIPPO	F	F	A	F	F	A
BUGNANO PATRIZIA						
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	M	M	M	M	M	M
BUTTI ALESSIO	C	C	F	C	C	F
CABRAS ANTONELLO	F	F	A	F	F	A
CAFORIO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	F
CAGNIN LUCIANO	C	C	F	C	C	F
CALABRO' RAFFAELE	C	C	F	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C	F	C	C	F
CALIGIURI BATTISTA	C	C	F	C	C	F
CAMBER GIULIO	C	C	F	C	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO						
CARDIELLO FRANCO	C	C	F	C	C	F
CARLINO GIULIANA	C	C	F	C	C	F
CARLONI ANNA MARIA						
CAROFI GLIO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO	C	C	F	C	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN			F	C	C	F
CASOLI FRANCESCO	C	C	F	C	C	F
CASSON FELICE	F	F	A	A	A	A
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	F	C	C	F
CECCANTI STEFANO	F	F	A	F	F	A
CENTARO ROBERTO	C	C	F	C	C	F
CERUTI MAURO						
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	A	F		A
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	A	F	F	A
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	M	M	M	M	M	M
COLLI OMBRETTA	C	C	F	C	C	F
COLOMBO EMILIO						
COMINCIOLI ROMANO	C	C	F	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	C	C	F
CONTI RICCARDO	C	C	F	C	C	F
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	C	C	F	C	C	F
COSENTINO LIONELLO						

Seduta N. 0434 del 06/10/2010 15.38.12 Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	C	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO	M	M	M	M	M	M
CUFFARO SALVATORE						
CURSI CESARE	C	C	F	C	C	F
CUTRUFO MAURO	C	C	F	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	C	C	F	C	C	F
D'ALIA GIANPIERO	A	A	F	C	C	F
D'AMBROSIO GERARDO						
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	M	M	M	M	M	M
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	F	C	C	F
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F	C	C	F
DE FEO DIANA	C	C	F	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	C	F	C	C	F
DE LUCA VINCENZO	F	F	A	F	F	A
DE SENA LUIGI	F	F	A	F	F	A
DE TONI GIANPIERO	C	C	F	C	C	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	A	F	F	A
DELLA MONICA SILVIA	F	F	A	F	F	A
DELLA SETA ROBERTO	F	F	A	F	F	A
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO						
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	A	F	F	A
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	C	C	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F	C	C	F
DIGILIO EGIDIO	C	C	F	C	C	F
DINI LAMBERTO						
DIVINA SERGIO	C	C	F	C	C	F
DONAGGIO CECILIA	M	M	M	M	M	M
D'UBALDO LUCIO	F	F	A	F	F	A
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	F
FANTETTI RAFFAELE	C	C	F	C	C	F
FASANO VINCENZO	C	C	F		C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F		C	F
FERRANTE FRANCESCO	F	F	A	F	F	A
FERRARA MARIO	C	C	F	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	C	C	F	C	C	F
FILIPPI MARCO	F	F	A	F	F	A
FINOCCHIARO ANNA			A	F	F	A
FIORONI ANNA RITA	F	F	A	F	F	A
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	F
FISTAROL MAURIZIO	F	F	A	F	F	A

Seduta N. 0434 del 06/10/2010 15.38.12 Pagina 4

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
FLERES SALVO	C	C	F	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	C	C	F	C	C	F
FOLLINI MARCO	F	F	A	F	F	A
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	A	F	F	A
FOSSON ANTONIO	C	C	F	C	C	F
FRANCO PAOLO	C	C	F	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F	A	F	F	A
GALIO TO VINCENZO	C	C	F			F
GALLO COSIMO	C	C	F	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	F	C	C	F
GALPERTI GUIDO	F	F	A	F	F	
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	F	C	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	A	F	F	A
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	F	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	A	F	F	A
GASBARRI MARIO						
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	F	C	C	F
GHEDINI RITA	F	F	A	F	F	A
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	F	C	C	F
GIAI MIRELLA	A	A	F	C	C	
GIAMBRONE FABIO	C	C	F	C	C	F
GIARETTA PAOLO	M	M	M	M	M	M
GIORDANO BASILIO	C	C	F	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	F	C	C	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F		C	F
GRANAIO LA MANUELA	F	F	A	F	F	A
GRILLO LUIGI	C	C	F		C	F
GUSTAVINO CLAUDIO	A	A	F	C	C	F
ICHINO PIETRO	F	F	A	F	F	A
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	A	F	F	A
IZZO COSIMO	C	C	F	C	C	F
LANNUTTI ELIO	C	C	F	C	C	F
LATORRE NICOLA	F	F	A	F	F	A
LATRONICO COSIMO	C	C	F	C	C	F
LAURO RAFFAELE	C	C	F		C	F
LEDDI MARIA	F	F	A	F	F	A
LEGNINI GIOVANNI	F	F	A	F	F	A
LENNA VANNI	C	C	F	C	C	F
LEONI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
LEVI MONTALCINI RITA						
LI GOTTI LUIGI	C	C	F	C	C	F

Seduta N. 0434 del 06/10/2010 15.38.12 Pagina 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	A	F	F	A
LONGO PIERO	C	C	F	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE						
LUSI LUIGI	F	F		F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	A	F	F	A
MALAN LUCIO	M	M	M	M	M	M
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	F	C	C	F
MARCENARO PIETRO	M	M	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA	F	F	A	F	F	A
MARINARO FRANCESCA MARIA						
MARINI FRANCO	F	F	A	F	F	A
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	A	F	F	A
MARINO MAURO MARIA	F	F	A	F	F	A
MARITATI ALBERTO	F	F	A	F	F	A
MASCITELLI ALFONSO	C	C	F	C	C	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C			C		
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	C	F	C	C	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	F	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	A	F	F	A
MENARDI GIUSEPPE		C	F	C	C	F
MERCATALI VIDMER	F	F	A	F	F	A
MESSINA ALFREDO	C	C	F	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	A	F	F	A
MILANA RICCARDO						
MOLINARI CLAUDIO	F	F	A	F	F	A
MONGIELLO COLOMBA	F	F	A	F	F	A
MONTANI ENRICO	C	C	F	C	C	F
MONTI CESARINO	C	C	F	C	C	F
MORANDO ENRICO						
MORRA CARMELO	C	C	F	C	C	F
MORRI FABRIZIO	F	F	A	F	F	A
MUGNAI FRANCO	C	C	F	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	F	C	C	F
MUSI ADRIANO	F	F	A	F	F	A
MUSSO ENRICO	C	C	F	C	C	F
NANIA DOMENICO	P	P	P	P	P	P
NEGRI MAGDA	F	F	A	F	F	A
NEROZZI PAOLO	F	F	A	F	F	A
NESPOLI VINCENZO	C	C	F	C		F

Seduta N. 0434 del 06/10/2010 15.38.12 Pagina 6

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M
OLIVA VINCENZO	C	C	F	C	C	F
ORSI FRANCO	C	C	F	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO						
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	F	C	C	F
PAPANIA ANTONINO						
PARAVIA ANTONIO	C	C	F	C	C	F
PARDI FRANCESCO						
PASSONI ACHILLE	F	F	A	F	F	A
PASTORE ANDREA	C	C	F	C	C	F
PEDICA STEFANO						
PEGORER CARLO	F	F	A	F	F	A
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	A	F	A	A	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	A	F	F	A
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	F	C	C	F
PICCONE FILIPPO	C	C	F	C	C	F
PICHETTO PRATIN GILBERTO	C	C	F	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	A	F	F	A
PININFARINA SERGIO						
PINOTTI ROBERTA	F	F	A	F	F	A
PINZGER MANFRED	C	C	F	C	C	F
PISANU BEPPE			F	C	C	F
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F	C	C	F
PISTORIO GIOVANNI			F			F
PITTONI MARIO	C	C	F	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO						
PORETTI DONATELLA		A	F	A	A	F
POSSA GUIDO				C		F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	A	F	F	A
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	F	C	C	F
RAMPONI LUIGI						
RANAZZO NINO	F	F	A	F	F	A
RANUCCI RAFFAELE	F	F	A	F	F	A
RIZZI FABIO	C	C	F	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	C	C	F
ROILO GIORGIO	F	F	A	F	F	A
ROSSI NICOLA						
ROSSI PAOLO	F	F	A	F	F	A
RUSCONI ANTONIO	F	F	A	F	F	F
RUSSO GIACINTO	M	M	M	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO	A	A	A		A	A

Seduta N. 0434 del 06/10/2010 15.38.12 Pagina 7

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
SACCOMANNO MICHELE	C	C	F	C	C	F
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	F	C	C	F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	F	C	C	F
SANCIU FEDELE	C	C	F	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	A	F	F	A
SANNA FRANCESCO	F	F	A	F	F	A
SANTINI GIACOMO	M	M	M	M	M	M
SARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
SARRO CARLO	C	C	F	C	C	F
SBARBATI LUCIANA						
SCALFARO OSCAR LUIGI						
SCANU GIAN PIERO	F	F	A	F	F	A
SCARABOSIO ALDO	C	C	F	C	C	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	F	C	C	F
SCHIFANI RENATO						
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	C	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	A	F	F	A
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	C	C	F
SERRA ACHILLE	F	A	F	C	F	A
SIBILIA COSIMO	C	C	F	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	A	F	F	A
SOLIANI ALBERTINA	F	F	A	F	F	A
SPADONI URBANI ADA						
SPEZIALI VINCENZO	C	C	F	C	C	F
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	F	C	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F	C	C	F
STRADIOTTO MARCO	F	F	A	F	F	A
TANCREDI PAOLO	C	C	F	C	C	
TEDESCO ALBERTO	F	F	A	F	F	A
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	F	C	C	F
TOFANI ORESTE	M	M	M	M	M	M
TOMASELLI SALVATORE	F	F	A	F	F	A
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F	C	C	F
TONINI GIORGIO	F	F		F	F	A
TORRI GIOVANNI	C	C	F	C	C	F
TOTARO ACHILLE	C	C	F	C	C	F
TREU TIZIANO	F	F	A	F	F	A
VACCARI GIANVITTORE	C	C	F	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE						F
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	F	C	C	F
VERONESI UMBERTO						

Seduta N. 0434 del 06/10/2010 15.38.12 Pagina 8

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
VICARI SIMONA	C	C	F	C	C	F
VICECONTE GUIDO	C	C	F			
VIESPOLI PASQUALE						
VILLARI RICCARDO						
VIMERCATI LUIGI	F	F	A	F	F	A
VITA VINCENZO MARIA	F	F	A	F	F	A
VITALI WALTER						
VIZZINI CARLO	C	C	F	C	C	F
ZANDA LUIGI						
ZANETTA VALTER	C	C	F	C	C	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	F		A	F	F	A

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Battaglia, Burgaretta Aparo, Caliendo, Carofiglio, Carrara, Castelli, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Cicolani, Davico, Dell'Utri, Donaggio, Giovanardi, Leoni, Malan, Mantica, Mantovani, Messina, Palma, Pera e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D'Ambrosio Lettieri, per attività della 12ª Commissione permanente; De Gregorio, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Baio, per partecipare ad una Commissione di concorso; Contini, per attività dell'Unione interparlamentare; Boldi, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Russo, Santini, Saro e Tofani, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – UEO.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Berselli Filippo, Mugnai Franco

Delega al Governo per la riforma della magistratura ordinaria (2359)
(presentato in data 06/10/2010);

senatori Berselli Filippo, Allegrini Laura, Gallone Maria Alessandra,
Mugnai Franco

Modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale (2360)
(presentato in data 06/10/2010);

senatori Fioroni Anna Rita, Agostini Mauro, Ferrante Francesco

Istituzione del luogo elettivo di nascita (2361)
(presentato in data 06/10/2010).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Francesco Maria Amoruso ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Amoruso. – «Disposizioni in materia di enti previdenziali di diritto privato» (1852).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 ottobre 2010, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – lo schema di delibera CIPE n. 31/2010 concernente: «Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del

2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture» (n. 268).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di delibera è deferito alla 8ª Commissione permanente nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione. Le predette Commissioni esprimeranno i rispettivi pareri entro il 26 ottobre 2010.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 29 settembre 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente nell'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 484).

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la mattina del 5 ottobre 2010 diverse sigle rappresentative della professione infermieristica si sono ritrovate a manifestare in Piazza Montecitorio, chiedendo una maggiore tutela della loro attività di assistenza qualificata;

la politica sanitaria del Governo sta operando il taglio di posti letto e servizi con il fine di garantire il ripiano della spesa;

l'Italia registra una grave carenza di infermieri e una scarsa vocazione per questa professione in ragione della scarsa retribuzione e del mancato investimento pubblico nella formazione e nelle assunzioni: una buona sanità esige che gli operatori siano preparati, aggiornati e numericamente adeguati per garantire continuità assistenziale,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in ordine alla condizione degli infermieri italiani e alle lamentele espresse nella richiamata manifestazione;

quale indirizzo intenda assumere per rendere efficace l'assistenza infermieristica e, dunque, quali incentivi intenda attivare per rendere più motivato il personale in ruolo e più accessibile la carriera.

(4-03787)

LANNUTTI, MASCITELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che di recente è stato interrogato nella sala del giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di L'Aquila il funzionario di polizia Emilio Romano, arrestato nei giorni scorsi su ordinanza del GIP di Roma con l'accusa di violazione del segreto d'ufficio e corruzione;

secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza, nucleo polizia valutaria, Romano raccoglieva e passava informazioni riservate a due dirigenti della società di telecomunicazioni Agile-Eutelia e avrebbe effettuato accessi non autorizzati ai terminali e alla banca dati delle forze di polizia;

stando agli atti della Procura, a quanto si legge sul quotidiano *online* per l'Abruzzo «PrimaDaNoi.it», Romano riceveva un compenso di 2.000 euro al mese fin dalla fine del 2008 in cambio delle informazioni da Pio Piccini, l'imprenditore ternano che è stato a sua volta arrestato nel luglio scorso dalla magistratura romana per la bancarotta fraudolenta di Eutelia;

nel corso dell'interrogatorio, a quanto risulta nel citato articolo, l'indagato ha negato ogni addebito e ha assicurato di non aver percepito compensi o promesse di pagamenti di alcun tipo;

Romano prima dell'arresto era in servizio al centro situazioni del dipartimento del Viminale;

il funzionario indagato frequentava un corso presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), propedeutico a occuparsi di scali aeroportuali;

si legge nel citato articolo che Romano «si vantava con i suoi interlocutori di avere amici potenti che probabilmente, lasciava intendere, lo avrebbero »sistemato« portandolo a L'Aquila a dirigere il nuovo aeroporto, tanto voluto dalla Protezione civile in occasione del G8 aquilano» e che «proprio dalle intercettazioni sarebbero emerse le sue presunte aderenze con palazzo Chigi»;

è noto che sono Gianni Letta e Guido Bertolaso ad essersi occupati in prima persona del dopo-terremoto in Abruzzo. Sotto la responsabilità del Dipartimento della Protezione civile è stato rimodernato l'aeroporto in vista del G8, infrastruttura rimasta poi in eredità alla città. Nelle intercettazioni, Romano sostiene che la promozione ormai è «cosa fatta»;

considerato che:

Eutelia, oggi «Agile», è un'azienda di consulenza e servizi tecnologici in amministrazione straordinaria con 1.450 lavoratori in pena per il loro lavoro da quasi un anno;

nell'incontro del 13 settembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico, sulla base della discussione già avviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha istituito un tavolo tecnico con le Regioni per dare risposte alle proposte avanzate dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, da definire all'incontro del 5 ottobre 2010. Gli impegni presi riguardavano interventi per: la partecipazione alle gare pubbliche; l'interessamento su alcune commesse perse; lo sblocco dei pagamenti nei confronti di Agile; gli interventi a sostegno dell'occupazione dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti esposti in premessa, siano stati adottati nei confronti del funzionario di polizia, Emilio Romano, gli opportuni provvedimenti disciplinari cautelativi;

se corrisponda al vero quanto vantato, come da intercettazioni telefoniche riportate dai giornali, dal funzionario Emilio Romano circa le sue amicizie a Palazzo Chigi e la sua relativa promozione a direttore del nuovo aeroporto de L'Aquila;

quali iniziative, infine, abbia assunto il Ministro dello sviluppo economico al fine di mantenere gli impegni presi con i lavoratori per tentare concretamente di salvare loro e l'azienda con un piano industriale che preveda sì l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, ma finalizzati al recupero delle attività e dei lavoratori.

(4-03788)

LANNUTTI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che in diverse province di varie regioni, tra cui Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Lazio, Liguria, Veneto ed Umbria, è scattata una maxi operazione dei carabinieri del Nas, che hanno dato esecuzione a 21 ordinanze di applicazione di misure cautelari (6 custodie cautelari agli arresti domiciliari, 2 obblighi di dimora e 13 interdizioni dall'attività), emesse dal gip del Tribunale di Firenze;

come si apprende dalla lettura di un articolo pubblicato *online* sul sito sky.it, a cura di «skyTG24», sei medici sono finiti agli arresti domiciliari «nell'ambito di un'inchiesta della procura di Firenze su una presunta associazione per delinquere composta da medici specialisti e loro collaboratori accusati di aver preso tangenti da imprenditori di multinazionali farmaceutiche»;

«Il Nas dei carabinieri spiega che i medici avrebbero percepito »illeciti compensi stimati nell'ordine di circa 2 milioni di euro, gran parte dei quali fatti transitare sui bilanci di società di copertura, in cambio di prescrizioni e somministrazioni arbitrarie a centinaia di pazienti in cura per diffuse patologie croniche di specialità medicinali prodotte dalle aziende corruttrici, che realizzavano maggiori profitti derivanti dal conseguente incremento della diffusione dei farmaci. A capo dell'organizzazione c'era un noto professore universitario fiorentino finito ai domiciliari, Torello Lotti, (...) dermatologo con incarichi di rilievo nell'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze e, fra i numerosi incarichi, Presidente della Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse). Nelle carte dell'inchiesta compaiono i nomi di persone riconducibili a diverse case farmaceutiche, fra cui Abbott, Janssen Cilag, Wyeth Lederle, Schering Plough, Novartis, Morgan Pharma, Almirall»;

considerato che:

un articolo del quotidiano «la Repubblica» di Angelo Aquaro, del 6 ottobre 2010, riporta che i grandi nomi dell'industria farmaceutica,

«Dalla Merck (la Merck & Co nordamericana, Merck Sharp & Dohme in Europa) alla Bristol-Myers Squibb, dalla GlaxoSmithKline all'AstraZeneca (...) sono tutti nell'inchiesta del Dipartimento di giustizia e della Sec, la Consob americana. Obiettivo per scoprire se e come le Quattro Sorelle dei farmaci ungevano i governi di mezzo mondo per inondare il mercato con i loro prodotti. L'inchiesta è davvero globale. Tra i paesi sotto esame ci sarebbero Brasile, Cina, Germania, Polonia, Russia, perfino Arabia Saudita. E l'Italia, appunto. I contenuti del *blitz* rivelato dal »Wall Street Journal« non sono noti e al momento non è ancora chiaro a che livello nei vari paesi si sia spinta la corruzione. Ma l'indagine individua almeno quattro tipi di possibili violazioni. Mazzette ai medici dipendenti dal governo per spingerli a comprare farmaci. Pagamento agli agenti di commercio di »commissioni« da passare a medici dipendenti dai governi. Mazzette a cliniche e ospedali per spingere l'acquisto di farmaci particolari. Mazzette ai politici e alle commissioni sanitarie per far approvare l'uso dei farmaci. L'indagine per ora non ha nessun aspetto penale ma gli investigatori non escludono di aprire nuovi fascicoli. Il governo si è mosso sulla base di una legge del 1977 che vieta alle compagnie quotate in Borsa negli Usa (ecco quindi l'intervento congiunto della Sec) di pagare funzionari degli altri paesi per fare *business*: è il cosiddetto Foreign Corrupt Practices Act. Ma un'inchiesta potrebbe conseguentemente essere stata aperta anche nei paesi coinvolti in queste contrattazioni: e quindi anche in Italia»;

si legge ancora nel citato articolo: «L'industria farmaceutica è particolarmente esposta alla tentazione delle mazzette internazionali, spiegano gli esperti, perché a differenza che negli Usa all'estero – come in Italia – i governi hanno molta più voce in capitolo nella regolazione dei farmaci. Il giro d'affari della corruzione, invece, non è ancora stato quantificato. Ma basta considerare che il *business* di Big Pharma all'estero è un terzo del suo totale: più di 103 miliardi di dollari»,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché si ponga fine a questo dilagante fenomeno di medici corrotti dalle case farmaceutiche, medicinali prescritti e conseguente somministrazione arbitraria ai pazienti non certo per il loro bene, quanto per quello dell'organizzazione;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di intensificare i dovuti controlli nel settore sanitario per evitare che in cambio di regali o percentuali su farmaci prescritti i medici e le case farmaceutiche, in genere titolati e reggenti di «una cricca» di sottoposti, non perpetuino un'azione illegale, che, oltre a non permettere la libera utilizzazione dei farmaci meno costosi, è una dimostrazione lampante che in sanità sono sempre più rari i medici indipendenti, che fanno seriamente il loro lavoro, e che questa sanità è sempre più collusa con le case farmaceutiche.

(4-03789)

